

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 3 SETTEMBRE 2001

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 36

S O M M A R I O

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 26 FEBBRAIO 2001 - N. 7/3536** [5.3.5]
 Ditta Corradi Ado con sede legale in Sermide (MN) - via XXIX Luglio n. 46. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di variante all'impianto sito in comune di Sermide (MN) - via XXIV Aprile n. 36 e rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi. Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 **3023**
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 MAGGIO 2001 - N. 7/4483** [5.3.5]
 Ditta Rimoldi s.p.a. con sede legale in Cerro Maggiore (MI) - via S. Clemente n. 56. Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile marca «Rev- crusher - track GCS 90» per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 **3024**
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 11 MAGGIO 2001 - N. 7/4582** [5.3.5]
 Ditta Puricelli s.r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali, all'impianto sito in Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, 3 e all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento (D 10) con contestuale revoca della d.g.r. n. 6/30087 del 18 luglio 1997. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 **3025**
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 GIUGNO 2001 - N. 7/5009** [5.2.3]
 Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 «Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000». Individuazione di forme e criteri attraverso i quali verranno riservati, nell'ambito territoriale di cui al comma 3, finanziamenti e contributi a valere sulle risorse annualmente disponibili **3034**
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 GIUGNO 2001 - N. 7/5254** [5.3.5]
 Ditta Rot-Car s.n.c. di Vanoni Massimo & C. con sede legale in Samolaco (SO) - via Trivulzia s.n.c. - località Prati del Ger. Presa d'atto di variazione di ragione sociale nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in Comune di Samolaco (SO) - via Trivulzia s.n.c. - località Prati del Ger, già autorizzato con d.g.r. n. 6/24495 del 31 gennaio 1997. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 **3036**
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 22 GIUGNO 2001 - N. 7/5256** [5.3.5]
 Ditta O.R.C. s.r.l. con sede legale in Assago (MI) - Milano Fiori Strada 4, Palazzo A/5. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali riguardanti l'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15), ricondizionamento (D14), messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla d.g.r. n. 31459 del 6 ottobre 1997, e successiva integrazione n. 42735 del 29 aprile 1999, nell'impianto sito in Cellatica (BS), via Badia 35. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e l.r. 18 febbraio 1995 n. 9. **3038**
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 LUGLIO 2001 - N. 7/5361** [5.3.5]
 Ditta Meter s.r.l. con sede legale in Carvico (BG), via Conti Gerolamo 55. Proroga dei termini ed aggiornamento dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 1 marzo 1996, n. 9692, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Meter s.r.l. con sede legale in via Conti Gerolamo, 43/a - Carvico (BG) ed impianto in V.le Corpo Italiano di Liberazione, 3 - Bergamo - al recupero diretto di rifiuti speciali e tossico-nocivi. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. 5/6347 del 5 marzo 1991.» Artt. 30 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni **3040**
- DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 LUGLIO 2001 - N. 7/5440** [5.3.5]
 Ditta Autodemo di Fortuna Pietro con sede legale in Milano - via Valpolicella n. 11. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Comune di Abbiategrasso (MI) - via Ciocchina n. 3 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 **3041**

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 LUGLIO 2001 - N. 7/5545 [5.3.5]	
Ditta Fustameria Fontana s.r.l. con sede legale in viale delle Industrie 50 Cambiago (MI).Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Cambiago (MI), via delle Industrie 50. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	3043
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 13 LUGLIO 2001 - N. 7/5547 [5.3.5]	
Adda Express s.r.l. con Sede legale in Brivio (LC) - via per Airuno 19. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D 15, D 14 e D9) e recupero (R13, R 3 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con ampliamento qualitativo, effettuate nell'impianto sito in Brivio (LC), via per Airuno, 19. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	3044
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5724 [3.2.0]	
Indicazioni per la riclassificazione dell'attività odontoiatrica, degli studi professionali e della chirurgia ambulatoriale	3048
 D) CIRCOLARI E COMUNICATI	
CIRCOLARE REGIONALE 25 LUGLIO 2001 - N. 42 [3.2.0]	
Direzione Generale Sanità - Polizia mortuaria. Misure cautelari per morti dovute e malattie infettive e contagiose diffuse	3050
COMUNICATO REGIONALE 28 AGOSTO 2001 - N. 166	
Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di luglio 2001	3050
 F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA	
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 GIUGNO 2001 - N. 15415 [4.7.0]	
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Brea Cooperativa Sociale avente sede in Traona (SO)	3051
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 GIUGNO 2001 - N. 15416 [4.7.0]	
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Graffio Cooperativa Sociale avente sede in Brescia	3051
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 GIUGNO 2001 - N. 15419 [4.7.0]	
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale I.D.E.A. Cooperativa Sociale avente sede in Arese (MI)	3051
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 GIUGNO 2001 - N. 15420 [4.7.0]	
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Case Pionieri Cooperativa Sociale avente sede in Milano	3052
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 GIUGNO 2001 - N. 15421 [4.7.0]	
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Adelante Cooperativa Sociale avente sede in Cinisello Balsamo.	3052
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 26 GIUGNO 2001 - N. 15422 [4.7.0]	
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale I Fatti P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Varese.	3052
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 30 LUGLIO 2001 - N. 18333 [4.7.0]	
Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Oasi Cooperativa Sociale avente sede in San Donato Milanese (MI)	3053
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 23 AGOSTO 2001 - N. 19761 [4.5.0]	
Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica - L.r. 22 febbraio 1993, n. 7, art. 5. Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori. Indicazione della data di inizio per la presentazione delle domande relative alla concessione dei contributi, anno 2001	3053

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

[BUR2001011]

[5.3.5]

D.G.R. 26 FEBBRAIO 2001 - N. 7/3536

Ditta Corradi Ado con sede legale in Sermide (MN) - via XXIX Luglio n. 46. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di variante all'impianto sito in comune di Sermide (MN) - via XXIV Aprile n. 36 e rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi. Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Corradi Ado, con sede legale in Sermide (MN) - via XXIX Luglio n. 43 - alla realizzazione della variante all'impianto sito in comune di Sermide (MN) - via XXIV Aprile n. 36 e di rinnovare ed aggiornare l'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Mantova a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 43.877.720 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia e relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 1.096,943 mq; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 3363 del 24 gennaio 1997;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Mantova ed al comune di Sermide;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al sogget-

to interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Corradi Ado

Sede legale: via XXIX Luglio n. 43 - Sermide (MN)

Sede impianto: via XXIV Aprile n. 36 - Sermide (MN)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie totale dell'impianto è di 1.730 mq; la variante consiste nella riorganizzazione dei settori interni senza apportare modifiche alle strutture edilizie esistenti, onde poter razionalizzare gli spazi ed ottenere una maggiore capacità di stoccaggio di carcasse; l'area oggetto dell'impianto è censita al NCTR del comune di Sermide al foglio 13 mappale n. 46 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «B2 Aree di completamento prevalentemente edificate dopo il 1945», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Sermide e che tuttavia, l'approvazione del progetto dell'impianto in esame avutasi con la d.g.r. n. 5/3769 del 14 dicembre 1990, costituisce, ai sensi dell'art. 27 - comma 5 - del d.lgs. 22/97, variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale;

1.3 nel raggio di 200 mt non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili) - 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l'impianto, a seguito della variante, risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a) settore per il deposito delle carcasse da trattare avente una superficie di 396,587 mq posto all'esterno su platea impermeabilizzata;

b) n. 2 settori per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza posti all'interno del capannone esistente;

c) settore per il deposito delle carcasse banificate avente una superficie di 227,756 mq posto all'esterno su platea impermeabilizzata;

d) settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e) settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f) settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

g) aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna e spazio verde;

1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili, al d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore ad un volume pari a 500 litri.

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:

- n. 49 nel settore per il deposito in entrata;

- n. 85 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;

2.3 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.D.G. n. 36 del 7 gennaio 1998;

2.4 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.5 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.6 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.7 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.9 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.10 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.11 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;

2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.13 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.14 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.15 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.16 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri;

2.17 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.18 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.19 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di bonifica e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il recupero dell'area ove insiste l'impianto deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Le modalità esecutive del recupero ambientale devono essere attuate, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia, previo nulla-osta della provincia territorialmente competente, a cui è emandato il controllo dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria. Tali modalità devono comunque prevedere:

- la pulizia e la bonifica di tutte le strutture mobili ed immobili dell'impianto;
- lo smaltimento dei materiali di risulta dalla pulizia e/o bonifica, quali rifiuti non pericolosi e/o pericolosi, presso idoneo impianto terminale autorizzato.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi competenti in materia di sicurezza nell'ambiente di lavoro.

[BUR2001012]

[5.3.5]

D.G.R. 4 MAGGIO 2001 - N. 7/4483

Ditta Rimoldi s.p.a. con sede legale in Cerro Maggiore (MI) - via S. Clemente n. 56. Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile marca «Rev-crusher - track GCS 90» per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta Rimoldi s.p.a., con sede legale in Cerro Maggiore (MI) - via S. Clemente n. 56, alla gestione di un impianto mobile marca «Rev-crusher - track GCS 90» per lo svolgimento di campagne di attività di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertare violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne, il titolare del presente provvedimento, oltre agli adempimenti di cui al precedente punto 5, deve allegare una planimetria in scala 1:5000 o 1:2000 con l'individuazione dell'area sulla quale intende installare l'impianto, documentazione comprovante i diritti d'uso della suddetta area nonché una dichiarazione sulla durata presumibile della campagna di attività ed una stima dei quantitativi e della tipologia dei rifiuti trattati. Tale comunicazione deve essere inviata, oltre che alla Regione competente per territorio, anche alla provincia o ad altro ente competente al controllo;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in L. 140.000.000 (€ 72.314) l'ammonta-

re della fidejussione relativa all'impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi (marca Rev- crusher – track GCS 90) avente una potenzialità annua pari a 100.000 tonn. La fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

9. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato per gli adempimenti di cui al punto 8;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8 o la non conformità all'allegato A, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data della sua comunicazione, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Rimoldi s.p.a.

Sede legale: Cerro Maggiore (MI) via S. Clemente n. 56

Impianto mobile marca Rev- crusher – track GCS 90

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 Viene effettuato il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione, costruzioni ed estrazioni così catalogati e individuati dal C.E.R.: 010202, 010399 (lim. a quanto individuato al punto 7.2 del d.m. 5 febbraio 1998), 010401, 010403, 010406, 050699 (lim. a quanto individuato al punto 7.24 del d.m. 5 febbraio 1998), 060401, 060902, 061399 (lim. a quanto individuato al punto 7.24 del d.m. 5 febbraio 1998), 070199 (lim. a quanto individuato al punto 7.8 e 7.26 del d.m. 5 febbraio 1998), 100199 (lim. a quanto individuato al punto 7.24 del d.m. 5 febbraio 1998), 100112, 100201, 100202, 100206, 100408, 100507, 100601, 100602, 100608, 100706, 100801, 100802, 100807, 100903, 101108, 101201, 101203, 101206, 101207, 101299 (lim. a quanto individuato al punto 7.3 del d.m. 5 febbraio 1998), 101303, 101308, 170101, 170102, 170103, 170104, 170301, 170501 (ad esclusione terre prov. da bonifica) 170701, 200301 (limitatamente a quanto individuato ai punti 7.1. e 7.6 del d.m. 5 febbraio 1998);

1.2 di escludere i rifiuti individuati con i cod. 020199 e 020401 poiché il parere favorevole del Comitato Tecnico era subordinato all'esclusione dei codici dei rifiuti provenienti dalla lana sucida e che i rifiuti di cui al punto 4.1 del d.m. 5 febbraio 1998 vengano trattati per campagne specifiche e che rispettino quanto prescrive il d.m. stesso;

1.3 il quantitativo massimo annuo trattato è pari a tonn 100.000;

1.4 l'impianto lavora materiali di dimensioni di un certo rilievo ed opera sia una riduzione volumetrica che una vagliatura (e quindi pulizia) del materiale stesso. I rifiuti individuati da trattare sono riferiti al d.m. 5 febbraio 1998 ai punti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11, 7.24, 7.26, 7.31, 4.1, 4.4;

1.5 specifiche tecniche dell'impianto:

- potenza max installata: 170 HP (127 kw) a 2400 giri/1',
- potenza max continuativa: 152 HP (112 kw) a 2400 giri/1',
- motorizzazione motore diesel a 6 cilindri,
- alimentatore a piastre snodate:
 - larghezza 950 mm,
 - lunghezza 3.500 mm,
- vaglio vibrante sgrossatore a masse vincolate con piano a barrotti e sottopiano antistante mm 1500 x 950 mm,
- nastro a cumulo tipo: mm 800 x 10.400 mm,
- nastro sottogriglia reversibile 750 x 1,6,
- tipo frantoio P90/65 – dimensioni bocca di carico mm 900 x 650 mm – regolazione mm 25-120,
- pezzatura max di alimentazione 600 mm,
- produzione max 185 t/h,
- capacità tramoggia 10 mc,

- carro cingolato S30/40. Largh. soles 500 mm, carreggiata 2500 mm, passo 3830 mm,
- velocità max di trasferimento 1,5 km/h,
- nastro deferizzatore a magneti permanenti,
- nastro a cumulo materiale sottogriglia,
- vagliatura finale prevista:
- montaggio filtro aspirazione polveri: non previsto,
- montaggio pompa con ugelli nebulizzatori per abbattimento polveri sotto al frantoio: previsto peso max a vuoto in assetto da lavoro: 35.600 kg,
- peso del corpo principale in assetto da trasporto: 32.000 kg,
- dimensioni in assetto da trasporto: LxBxH m 13,08 x m 2,5 x m 3,1.

2. Prescrizioni

2.1 I rifiuti devono essere trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora,
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori,
- e) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;

2.2 l'emissione di polveri deve essere limitata mediante la predisposizione di un idoneo impianto di abbattimento che deve essere mantenuto attivo durante l'esercizio delle operazioni di frantumazione dei rifiuti;

2.3 i materiali recuperati ed i rifiuti sovralli derivanti dall'attività dell'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;

2.4 la gestione dei rifiuti sovralli deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti sovralli in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento. Qualora i materiali ottenuti risultino conformi a quanto previsto dal punto 7.1 dell'allegato 1, suballegato 1, al d.m. 5 febbraio 1998, l'attività di recupero degli stessi è disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. 22/97;

2.6 il produttore e/o detentore dei rifiuti sovralli è tenuto, per quanto applicabile, alla tenuta dei registri di carico e scarico in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/97, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente ente gestore catasto.

[BUR2001013]

[5.3.5]

D.G.R. II MAGGIO 2001 – n. 7/4582

Ditta Puricelli s.r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali, all'impianto sito in Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, 3 e all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento (D 10) con contestuale revoca della d.g.r. n. 6/30087 del 18 luglio 1997. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e autorizzare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, la ditta Puricelli s.r.l., con sede legale a Costa Masnaga (LC) via Nuova Valassina, alla realizzazione di varianti sostanziali apportate all'impianto di termodistruzione di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal proprio ciclo produttivo, consistenti nella sostituzione della camera di combustione e nell'ampliamento della potenzialità oraria dello stesso, e all'esercizio delle relative operazioni di smaltimento (D 10) effettuate presso l'impianto sito in Costa Masnaga (LC), via Nuova Valassina, 3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la ditta Puricelli s.r.l., ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 203/88, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di revocare, a far tempo della data di comunicazione

della messa a regime dell'impianto oggetto della presente autorizzazione, secondo la tempistica prescritta nell'allegato B del presente provvedimento, la d.g.r. n. 6/30087 del 18 luglio 1997;

4. di confermare la scadenza del presente provvedimento alla data del 18 luglio 2003, e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla stessa data;

5. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento, effettuate presso l'impianto sito in Costa Masnaga, previo accertamento da parte della provincia di Lecco degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

6. di stabilire inoltre che la ditta, con la messa in funzione dell'impianto di termodistruzione di speciali non pericolosi sito in Costa Masnaga, e autorizzato con il presente provvedimento, deve:

a) predisporre un progetto per lo smantellamento dell'impianto di smaltimento rifiuti, in accordo con il comune di Costa Masnaga, relativamente all'impianto autorizzato con d.g.r. n. 6/30087 del 18 luglio 1997;

b) trasmettere il suddetto progetto alla provincia di Lecco per la sua approvazione;

c) provvedere, anche sulla base di ulteriori prescrizioni emanate dalla provincia di Lecco, ad attuare gli interventi di cui al progetto, rimuovendo ogni possibile causa di inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria e l'eventuale bonifica dei luoghi;

d) classificare e smaltire i materiali di risulta delle operazioni di bonifica ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

7. di disporre che la garanzia fidejussoria, prestata dalla ditta e accettata con nota n. 378100 del 3 dicembre 1997 dalla Regione Lombardia, sia svincolata a seguito di verbale della provincia di Lecco che attesti l'effettivo smantellamento dell'impianto ed il completamento delle eventuali opere di bonifica di cui al precedente punto 6;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

9. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Lecco, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

10. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell'ARPA;

11. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Lecco, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

12. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

13. di rideterminare in L. 180.000.000 (€ 92.962,24) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Puricelli s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativa all'impianto di termodistruzione avente una potenzialità pari 300 Kglh; la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999;

14. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 13, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la

difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

15. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, ed in particolare sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definito dalla Circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

16. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 13, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata a/r alla ditta Puricelli s.r.l., trasmettendone copia alla provincia di Lecco, al comune di Costa Masnaga (LC) e all'ARPA;

17. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 13.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Puricelli s.r.l.

Sede legale: Costa Masnaga (LC) - via Nuova Valassina, 3

Ubicazione impianto: Costa Masnaga (LC) - via Nuova Valassina, 3

1. Descrizione dell'impianto e delle modifiche apportate e autorizzate

1.1 L'area è di proprietà della ditta Puricelli s.r.l.

L'impianto di termodistruzione oggetto del presente provvedimento viene realizzato nell'area già autorizzata con d.g.r. n. 6/30087 del 18 luglio 1997 in sostituzione di quella esistente.

La suddetta area secondo il P.R.G. vigente ricade in zona «D1» con destinazione funzionale industriale esistente.

Nel raggio di 200 mt dall'impianto non sono presenti punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.2 l'impianto è autorizzato a smaltire, rifiuti speciali non pericolosi originati dal proprio ciclo di produzione di laminati plastici, costituiti da rifiuti cartacei, impregnati e non, polverina di laminato e scarti legnosi, catalogati e classificati con il codice (CER) 3 gennaio 1999;

1.3 la ditta, per adeguarsi ai limiti previsti dal d.m. 503/97, intende sostituire, come già sopra detto, l'impianto con uno avente sinteticamente le seguenti caratteristiche:

a) sezione alimentazione: coclea per l'introduzione di truciolo e polverino proveniente da silos di stoccaggio (5-50 mm - min. 70% dei rifiuti) e spintore oleodinamico per laminato e scarti legnosi (capacità pari a 300 l - utilizzato per modeste quantità);

b) sezione di termodistruzione: camera di combustione a griglia mobile con bruciatore primario a metano, camera di post-combustione multicamera con due bruciatori a metano, scarico ceneri meccanizzato su carrello; potenzialità pari a 300 kg/h, per 200 gg/anno, pari a una potenzialità annua di 1.000 tonnellate;

c) sezione recupero energetico: recuperatore a tubi di fumo (produzione vapore) e recuperatore a tubi d'acqua (produzione acqua calda);

d) sezione depurazione fumi: ciclone depolveratore, abbattimento fumi acidi (iniezione di calce idrata o bicarbonato di sodio e carboni attivi in sezione a venturi), filtro a maniche.

2. Prescrizioni

a) L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, così come approvato in sede di conferenza ex art. 27 del d.lgs. 22/97 tenutasi il 22 febbraio 2001 per quanto non diversamente stabilito dal presente atto;

b) le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

c) le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito preliminare e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate, ove necessario, e comunque realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;

d) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

e) i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

f) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997;

g) i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

h) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

i) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competente;

j) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

k) le operazioni di smaltimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

l) le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

m) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi decadenti dalle operazioni di smaltimento deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art 5 d.P.R. 915/82;

n) le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

o) la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto di quanto contenuto alla lettera g) dell'allegato 1 del d.m. 503/97;

p) l'alimentazione dei rifiuti al forno, durante gli avviamenti e/o transitori deve essere effettuata solo dopo che la temperatura in camera di post-combustione sia stata portata a 850°C mediante l'utilizzo del combustibile ausiliario;

q) le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria;

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: Puricelli

Indirizzo unità operativa: via Nuova Valassina, 3 - 23845 Costamasnaga (LC)

Fascicolo: 5813/31738/2001

Settore di appartenenza: industria

Attività: produzione di laminati plastici e prodotti similari

La ditta chiede di essere autorizzata ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, ai sensi del d.m. 503/97 e del d.lgs. 22/97 alla costruzione e gestione di un impianto di termoutilizzazione dei residui di lavorazione di laminato plastico con recupero energetico e sezione di depolveratore fumi. L'impianto sostituirà quello esistente già autorizzato. L'istanza è stata presentata in data 18 maggio 2000 n. prot. 31738, mentre la documentazione tecnica integrativa in data 27 settembre 2000 n. prot. 47965. Il parere sindacale favorevole, trasmesso dal comune di Costamasnaga ai sensi dell'art. 7.4 del d.P.R. 203/88, è pervenuto in data 27 ottobre 2000 n. prot. 51403. La quantità di rifiuto trattata è di 1.000.000 kg/anno costituita da carta e similari (400.000 kg/anno), polverino di laminato (500.000 kg/anno) e scarti legnosi (100.000 kg/anno).

2. Prodotti e materie prime

2.1 Materie prime

Residui di lavorazione (carta, polverino e legno) t/anno 1000.

2.2 Prodotti

2.2.1 Energia termica recuperata dalla combustione dei residui

3. Descrizione del processo e dell'impianto

3.1 Descrizione del processo

Il processo proposto per il nuovo termoutilizzatore consiste nella fase di preriscaldamento del combustore fino al raggiungimento del set point di 850°C, caricamento del rifiuto in camera primaria tramite coclea e spingitore oleodinamico, fase di messa a regime della camera primaria dove i gas raggiungono stabilmente la temperatura di 850°C, fase di incenerimento del rifiuto in camera primaria a 750-850°C con produzione di effluenti gassosi.

3.2 Impianto di termovalorizzazione

La nuova unità di termovalorizzazione verrà realizzata in sostituzione di quella esistente, utilizzando una tecnologia che permetta di rispettare quanto previsto dall'allegato 1 al d.m. 503/97.

3.2.1 Caratteristiche e quantità combustibile

A regime, la nuova linea avrà una capacità di trattare 1000 t/anno di residui (0.3 t/h) ad un potere calorifico fra 3.500 e 4.500 kcal/kg.

L'alimentazione del combustibile avverrà tramite colcea e spingitori.

Le caratteristiche medie attese del residuo sono:

Elemento	Valore caratteristico	U.d.M.
PCI	3500-4500	kcal/kg
Ceneri	10	%

Elemento	Valore caratteristico	U.d.M.
Umidità	5-10	%
Cloro e zolfo	assenti per la ditta	%

3.2.2 Sistema di alimentazione

Il materiale viene introdotto in camera di combustione tramite un caricatore oleodinamico. La sequenza di caricamento è tale da impedire l'accesso diretto alla camera di combustione sia per evitare condizioni di pericolo per gli operatori che per evitare l'ingresso di aria indesiderata in camera di combustione; infatti la paratoia a ghigliottina ha il consenso all'apertura soltanto quando il coperchio di chiusura si è chiuso. Il caricatore è costituito da una struttura metallica scatolata di capacità di circa 300 litri completa di coperchio di chiusura ad azionamento meccanico, di uno spintore di carico in lamiera scatolata e nervata azionato da cilindro oleodinamico, di paratoia a ghigliottina a comando idraulico per la separazione della camera primaria dal caricatore e di gruppo di comando con centralina oleodinamica per l'azionamento automatico di tutto il sistema. Le dimensioni utili di carico sono mm 1000 x 500 x 600 per l'introduzione in camera di fogli di laminato e scarti vari di grossa pezzatura in condizioni di sicurezza. Il caricatore è dotato di ugelli ad acqua che provvedono al raffreddamento istantaneo del materiale combustibile in caso di improvvisi sopralti di temperatura. L'alimentazione del combustore avviene quasi totalmente in automatico attraverso coclea (almeno il 70% del materiale). Il sistema di alimentazione continuo in automatico è costituito da una coclea di adeguato diametro in grado di introdurre truciolo e polverino di pezzatura compresa tra 0,5 e 50 mm proveniente dall'esistente silo di stoccaggio, corredata di riduttore con regolazione di velocità, il cui regime di rotazione, comandato da motore con inverter, è asservito ai livelli termici di funzionamento, da una valvola stellare motorizzata completa di motoriduttore posta alla sommità del bunker di alimentazione coclea avente la funzione di separare l'impianto di termoutlizzo dalla sezione di alimentazione esistente, da bunker posto superiormente alla coclea, corredata di indicatore di livello a vibrazione e porta di ispezione con visiera, da una valvola termostatica di sicurezza con sensore termico a bulbo il cui elemento sensibile è collocato in adiacenza alla coclea; tale valvola è in grado di segnalare eventuali anomalie sopralti termici e, tramite azionamento diretto di un ugello ad acqua, provvede al raffreddamento istantaneo del materiale combustibile presente nella coclea stessa.

3.2.3 Sezione di termodistruzione

L'impianto proposto è strutturato e dimensionato per poter smaltire 300 kg/h di residui di lavorazione di laminato plastico e con una potenzialità termica al focolare di 1.800.000 kcal/h in funzione del potere calorifico dei residui (si è stimato un p.c.i. di circa 5.300÷5.500 kcal/kg). L'impianto di termodistruzione ha configurazione parallelepipedica e consiste in un monoblocco comprendente la camera di combustione e la camera di post-combustione. Tale soluzione tecnica a monoblocchi con camera di combustione contigua alla camera di post-combustione, oltre che consentire una notevole inerzia termica, assicura ridottissime variazioni di temperature degli effluenti gassosi.

Costruttivamente tale complesso è eseguito in struttura di acciaio di notevole spessore ed internamente rivestito da un triplo manto refrattario. Un bruciatore termoregolato provvede all'accensione del processo di combustione come previsto dalle vigenti normative. Il bruciatore pilota viene utilizzato nelle fasi di avviamento ed arresto dell'impianto per garantire in permanenza le temperature minime previste (850 °C) e fintantoché vi sono rifiuti in camera di combustione, secondo quanto previsto dal d.m. 503/97. Lo scarico delle ceneri è automatico ed avviene in tempi predeterminati su apposito carrello di scarico. Appositi ventilatori centrifughi forniscono l'esatta quantità d'aria necessaria al processo di combustione, la cui portata viene comandata a mezzo inverter. I gas generati dal combustore, attraverso un'apertura di sezione calibrata, confluiscono alla camera di post-combustione ove si realizza la loro completa ossidazione. La camera di combustione con griglia mobile di particolare concezione del tipo «Reciprocating Grates», con sistema di funzionamento coperto da brevetto, utilizza il processo bistadio a combustione controllata per la termodistruzione degli scarti di lavorazione del laminato plastico. In considerazione dell'elevato potere calorifico dei residui trattati, viene installata una griglia raffreddata ad ac-

qua per evitare la formazione di fusioni in camera di combustione; la potenzialità recuperata in acqua calda è di circa 100.000 kcal/h. Viene congiuntamente fornito un dissipatore acqua/aria tipo air-cooler per la dissipazione del calore eventualmente non utilizzato. Il dissipatore acqua/aria è dimensionato sia per asservire il circuito griglia che per recuperare il calore dallo scambiatore fumi/acqua.

Le reazioni esotermiche che si sviluppano nella camera di combustione, di grande superficie e volume, risultano controllate da microprocessori che, tramite apposite interfacce, provvedono a regolare il ritmo di alimentazione del combustibile in camera di combustione, ad ottimizzare autonomamente il dosaggio dell'aria comburente ed ossidante per mezzo di inverter, a comandare la griglia per la movimentazione del rifiuto dalla zona di alimentazione alla zona di scarico ceneri, alla estrazione programmata delle ceneri.

La camera di post-combustione ha la funzione specifica di ottenere la totale e perfetta combustione dell'effluente gassoso esaurendo i processi di ossidazione degli incombusti e la demolizione delle molecole complesse, svolgendo così un ruolo indispensabile nell'abbattimento delle emissioni inquinanti. L'alta temperatura generata dal processo esotermico ed il tempo di permanenza dei fumi in camera consentono il completamento della combustione dei gas, la dissociazione delle molecole complesse e la distruzione di eventuali micro inquinanti organo clorurati. I principali parametri geometrici e termofluidodinamici di funzionamento del sistema di termodistruzione sono:

- tenore di ossigeno libero nei fumi: 6%;
- tempo di permanenza: 2s;
- temperatura dei fumi: 850 °C.

Il sostentamento termico della reazione di ossidazione dei gas provenienti dalla camera di combustione primaria è assicurato dalla presenza di due bruciatori di integrazione, il cui intervento è modulato dal rilievo di temperatura effettuato da un termoregolatore pilotato da una termocoppia e ciò al fine di soddisfare le norme di applicazione del d.m. n. 503/97.

Una sonda all'ossido di zirconio, predisposta nella predetta camera di postcombustione, misura la quantità di ossigeno libero nei fumi e, tramite microprocessori, provvede a regolare l'eccesso d'aria per mantenere detta percentuale a valori superiori al valore minimo del 6% previsto dal decreto 19 novembre 1997, n. 503.

La camera di post-combustione è del tipo multicamere con struttura a monoblocco ed è realizzata in carpenteria metallica a struttura parallelepipedica, munita di portello per la pulizia e di camino di emergenza con serranda a clapet.

3.2.4 Bruciatori

I bruciatori impiegati sono dotati dei dispositivi di sicurezza e regolazione, funzionano a metano e sono predisposti uno in camera di combustione (potenzialità da 35 a 91 Kw) e due in camera secondaria (potenzialità da 116/290 a 581 Kw).

3.2.5 Camino di emergenza

L'impianto è dotato di un camino di emergenza per sopprimere sia ad eventuali black-out elettrici che per sopprimere ad eventuali anomalie di funzionamento. Il camino d'emergenza risulta internamente refrattario; l'ultimo tronco presenta una sezione di uscita suborizzontale dotata di serranda a clapet ad azionamento oleodinamico/gravimetrico.

3.2.6 Sezione di recupero energetico

Il processo di incenerimento produce grandi quantità di calore che può essere recuperato nella forma eventualmente più idonea al suo riutilizzo da eventuali utenze separate dall'impianto oppure comunque dissipato per consentire il corretto funzionamento del trattamento fumi successivo. I fumi in uscita dalla camera di post-combustione alla temperatura di 850°C vengono convogliati in una caldaia a recupero per la produzione di vapore a 14 bar. La caldaia, del tipo a tubi di fumo, ha una potenzialità recuperata di circa 1.190.000 kcal/h ed una produzione di vapore saturo di circa 2.030 kg/h alla pressione di esercizio di 14 bar. I prodotti della combustione che fuoriescono dalla caldaia a vapore alla temperatura di 220÷240 °C, debbono essere portati ad una temperatura compatibile con il sistema di filtrazione (180÷200 °C).

Per il recupero dell'entalpia residua dei fumi viene installato un recuperatore termico per la produzione di acqua calda a 90°C. Tale recuperatore termico, della potenzialità indicativa di 300.000 kcal/h, è del tipo a tubi d'acqua in cui i fumi

caldi investono i tubi nel loro perimetro esterno con flusso verticale. Il recupero equivalente ottenibile è pari a circa 50 m³/h di metano.

3.2.7 Sezione di depurazione fumi

L'abbattimento delle polveri e dei composti acidi presenti nei fumi provenienti dall'impianto di termoutilizzo, avviene con un sistema di preabbattimento del particolato più pesante tramite ciclone depolveratore, integrato da un sistema di depolverazione a secco con filtro a maniche e sistema di deacidificazione dell'effluente gassoso per mezzo di microiniezione di reagenti. Tale soluzione viene normalmente ritenuta la più valida sia in termini di efficienza che di costi di gestione rispetto al sistema di abbattimento ad umido, essa, infatti, abbina un'azione chimica, dovuta al reagente, ed una azione meccanica per mezzo del filtro a maniche. I prodotti della combustione, portati tramite lo scambiatore fumi/acqua a una temperatura idonea al sistema di depurazione (180 °C), subiscono un primo trattamento meccanico di abbattimento delle polveri tramite separatore ciclonico. Tale separatore consente il raggiungimento di un'efficienza di separazione molto elevata (80% circa per granulometrie medie di 30 µm). Dal sistema di abbattimento di tipo ciclonico, i fumi pervengono alla sezione di deacidificazione. I gas acidi che si generano nel processo di termodistruzione sono essenzialmente costituiti da acidi alogenati. Tale tipologia di inquinanti può essere assorbita per via secca mediante l'insufflaggio di Ca(OH)₂ nei fumi, a temperature relativamente basse ed il successivo passaggio attraverso il filtro a maniche. Pertanto, allo scopo di rimuovere i gas acidi a monte del filtro a maniche, è previsto un dispositivo di adduzione di Ca(OH)₂. L'azione di assorbimento dei gas acidi è garantita sia dall'intimo contatto gas/reagente durante il percorso della tubazione, sia con lo strato di reagente che si formerà sulle maniche filtranti (detto precoat) che i fumi saranno costretti ad attraversare. Il consumo stimato di calce è previsto in circa 4/6 (kg/h) in relazione alle quantità di acidi presenti nei fumi. Questa soluzione tecnologica permette inoltre un abbattimento molto efficiente delle polveri (si raggiungono concentrazioni inferiori ai 10mg/Nm³ imposti per legge) presenti nei fumi in virtù del fatto che la tecnologia applicata è del tipo a secco e si avvale del filtro a maniche. Le ceneri raccolte nel carrello di raccolta posto sotto il filtro a maniche sono presumibilmente da classificarsi come rifiuti pericolosi e comunque da sottoporre ad analisi preventiva. Tale impianto risulta costruttivamente costituito da:

- n. 1 sistema microiniezione calce;
- n. 1 filtro a maniche con relativo compressore e by-pass di sicurezza;
- n. 1 aspiratore fumi;
- n. 1 camino di processo.

L'iniezione di calce favorisce la formazione di composti inerti, attraverso la reazione della calce stessa con i composti chimici acidi presenti nei fumi, e quindi depura in modo ottimale i fumi. L'iniezione della calce viene effettuata nel tratto di tubazione compreso tra il recuperatore termico e il filtro a maniche. Il sistema di microiniezione di reagente calce idrata superventilata o bicarbonato di sodio e carboni attivi (premiscelati di fornitura Solvay - in big-bag) risulta composto da:

- n. 1 microdosatore;
- n. 1 variatore di velocità;
- n. 1 vibratore meccanico;
- n. 1 tramoggia;
- n. 1 venturi di linea per la miscelazione.

La sezione a venturi nella quale viene iniettato il reagente (nella fattispecie, calce idrata) è stata calcolata per una velocità di attraversamento dei fumi di circa m/s 12÷15.

La velocità del microdosatore di reagente sarà regolata in funzione del segnale che perviene dal sistema di misurazione continua dell'HCl e dell'SO₂ rilevato al camino, al fine di mantenere costantemente i parametri di emissione imposti dal d.m. 503/97.

Il filtro a maniche consente la captazione delle particelle più fini ancora presenti nei fumi e garantisce il rispetto dei limiti normativi (10 mg/Nm³). Il filtro a maniche è del tipo autopulente in controlavaggio costituito da carpenteria metallica con applicazione di rinforzi in ferro; elettrovalvole pneumatiche per pulizia maniche; maniche in tessuto Nomex teflonato (superficie 170 m²) con cestelli zincati ed attacco snap-ring; tramoggia di scarico con coclea e valvola stellare.

Le maniche sono in Nomex teflonato (grammatura 500 g/mq) con relativi cestelli in acciaio verniciato e venturi in alluminio. Catena elettronica per pulizia sequenziale maniche filtro, con intervento e regolazione tempi di lavaggio in base ad un valore di Δp prestabilito per un minore consumo di aria compressa ed interventi di lavaggio, con conseguente stabilità meccanica e chimica della fibra filtrante; completo di deprestato tarabile con funzioni di economizzatore d'aria compressa. Un sistema di sicurezza con controllo di temperatura in ingresso al filtro e, in caso di sovratemperatura dovuto a mal funzionamento o intasamento del recuperatore di calore, comanda l'apertura della serranda di by-pass al fine di evitare eventuali danneggiamenti alle maniche.

3.2.8 Camino di processo

Il camino di scarico risulta costruito in acciaio corten, completo di tronchetto normalizzato per i prelievi di campioni da analizzare. Il camino ha un diametro di mm 600 ed un'altezza di m 15.

3.3.1 Sezione di regolazione, rilevazione e controllo. Quadro elettrico e strumentazione di rilevazione e registrazione

Le apparecchiature di comando, controllo e regolazione sono centralizzate in un unico quadro di comando e controllo, costruito a norme CEI-ENPI, protezione IP 55, posto a muro, e comprendente:

- interruttore generale e interruttore di consenso a chiave;
- selettori, pulsantaria, spie luminose, serie di temporizzatori programmabili per la regolazione della durata delle diverse fasi del processo di incenerimento;
- regolatore a microprocessore per il controllo delle temperature di funzionamento. Il microprocessore consente di inserire e disinserire i bruciatori dell'impianto in funzione dei segnali provenienti dalle sonde e dalle termocoppie;
- inverter di comando ventilatori e aspiratore fumi.

Gli azionamenti elettrici sono gestiti da un controllore a logica programmabile (PLC) con hardware e software altamente affidabili e collaudati, per evitare errori di conduzione nel processo di combustione ed i conseguenti impatti ecologici negativi.

- Sistema di rilevazione continua con registrazione della temperatura e del tenore di ossigeno libero in camera di post-combustione. Il sensore per la rilevazione dell'O₂ libero nei fumi è costituito da una sonda a base di ossido di zirconio e platino che genera una frequenza elettromotrice proporzionale alla concentrazione di O₂, e non è influenzata dalla presenza di CO₂. La frequenza proveniente dalla sonda viene inviata ad un circuito elettronico convertitore che provvede alla linearizzazione della relazione f.e.M./O₂ ed alla compensazione delle variazioni termiche dei fumi fornendo un'uscita normalizzata 4/20 mA. Entrambe le grandezze rilevate, temperatura e percentuale di O₂, vengono inviate ad un registratore a traccia continua con avanzamento della carta preimpostabile (standard 20 mm/h).

3.3.2 Strumentazione di misurazione in continuo e registrazione al camino

La composizione dell'insieme della strumentazione necessaria alla misurazione e registrazione nell'effluente gassoso secondo il d.m. n. 503/97 è la seguente:

- n. 1 sistema analitico per la misurazione di HCl; SO₂; NO_x; CO; O₂; COT;
- n. 1 analizzatore per la misura di opacità/polveri;
- n. 1 sistema di acquisizione dati.

In dettaglio la strumentazione ha la seguente composizione:

Composizione del sistema:

- al punto di campionamento:
 - n. 1 sonda di campionamento mod. SEC in hastelloy;
 - n. 1 linea di trasferimento campione/aria/span;
 - n. 1 analizzatore NDIR mod. MIR 9000;
 - n. 1 pannello distribuzione aria;
 - n. 1 pannello deumidificazione aria;
 - n. 1 pannello calibrazione automatica T.I.G.

Analisi dettagliata singoli componenti il sistema:

- N. 1 sonda di campionamento SEC - fissa - versione rinforzata, comprendente:
 - n. 1 sonda riscaldata completa di n. 1 filtro ceramico e tubo in teflon riscaldata;

- n. 1 filtro riscaldato;
- n. 2 essiccatori in serie;
- n. 2 controllori di temperatura.

Necessita, per il funzionamento, di unità di purificazione/essiccamento.

- N. 1 analizzatore MIR 9000.

La misurazione avviene con il metodo di assorbimento a raggi infrarossi e correlazione gas/filtro.

L'analizzatore è completamente programmabile e di tipo multiparametrico per la determinazione da 1 a più parametri secondo la versione con trasmissione di 4 dati complementari (temperatura condotta, concentrazione O₂, ecc). La camera di misura e la ruota di correlazione sono termoregolate.

La dotazione base comprende:

- n. 1 pompa di campionamento con range di flusso da 10 a 100 l/h, in funzione dell'applicazione;
- n. 1 filtro per polvere in teflon.
- Analizzatore MIR 9000 per la misurazione di HCl/SO₂/CO/NO in scatola a tenuta IP 669:
 - n. 1 pannello distribuzione aria;
 - n. 1 pannello sistema essiccamento aria;
 - n. 1 pannello calibrazione automatica;
 - n. 1 pannello selezione 5 gas di calibrazione.

L'analizzatore, il pannello distribuzione aria e il pannello collegamenti elettrici sono montati e precablati sul rack di supporto.

• Analizzatore per la misura di opacità/polveri: tale strumento viene fornito provvisto di unità di controllo locale di dispositivo di calibrazione automatica di trasmissometro e unità riflettente completo di:

- trasmissometro e unità riflettente (dist. da 0,7 a 10 m);
- unità di controllo locale (dist. 1,5 m max);
- coppia tronchetti per il montaggio a camino;
- ventola per aria di purga completa di controllo;
- serrande di sicurezza ad azionamento pneumatico;
- coperture di protezione da agenti atmosferici;
- dispositivo di calibrazione automatica.

• Misuratore in continuo in emissioni di velocità, portata, temperatura e pressione.

- Sistema di acquisizione dati.

Tale sistema è provvisto di interfaccia di acquisizione multiparametro per la raccolta da 1 a 16 dati analogici o numerici e per il loro trasferimento ad un calcolatore centrale sotto forma numerica dove è implementato un programma applicativo per l'acquisizione, la documentazione e la memorizzazione dei dati emessi dalle stazioni remote e configurate dall'operatore.

3.3 Scheda tecnica della sezione di termoutilizzo e di depurazione fumi

3.3.1 Sezione di alimentazione:

- caricatore oleodinamico: alimentazione rifiuti solidi:
 - dimensioni utili di carico: 1000 x 500 x 600 mm;
 - centralina oleodinamica: n. 1;
- coclea di alimentazione: 1:
 - diametro indicativo: ø mm 250;
 - dimensioni indicative spirale: ø mm 200;
 - lunghezza indicativa: mm 2.500.

4.2 Sezione di termodistruzione: tipo RP 1800

- Capacità di incenerimento: kg/h 300;
- potere calorifero inferiore: kcal/kg 5.000;
- calore derivante dai fumi: kcal/h 1.800.000 (in funzione del p.c.i.);
- dispersioni termiche: kcal/h 45.000;
- incombusti, ceneri: % 2-3 (in peso).

Camera di combustione a griglia mobile:

- dimensioni indicative:
 - lunghezza mm. 3.500,
 - larghezza mm 2.200,
 - altezza da terra mm 3.100,
 - volume interno m³ 9,00,

- temperatura di funzionamento: °C 900;
- bruciatori primario: n. 1 monostadio da 35-91 KW calore di supporto max kcal/h 78.300.

Camera di post-combustione multicamera:

- dimensioni indicative:
 - lunghezza: mm 2.900,
 - larghezza: mm 2.200,
 - altezza da terra: mm 3.100/5.500,
 - volume interno: m³ 12,20,
 - temperatura: °C 850,
 - tempo di permanenza: s 2,10,
 - tenore di ossigeno min.: % 6,
 - bruciatore secondario: n. 1, tipo bistadio progressivo, potenzialità kW150/698-1163,
 - ventilatori aria primaria e secondaria: regolazione ad in-verters,
 - portata fumi in uscita C.p.C.: Nm³/h (indicativa) 5.000,
 - portata fumi effettiva a 850 °C E_{mc}/s 5,71,
 - calore in uscita dalla C.p.C.: kcal/h 1.800.000,
 - temperatura in uscita C.p.C.: °C 850.

Camino di emergenza n. 1:

- diametro: ø mm 500,
- altezza da terra: mm 5.000.

Sezione di recupero energetico:

- Caldaia a vapore:
 - portata fumi: Nmc/h 5.000,
 - rendimento dello scambio termico: % 98,0,
 - produzione vapore saturo: kg/h 2.030,
 - potenzialità recuperata: kcal/h 1.150.000,
 - pressione di esercizio: bar 14,
 - pressione di bollo: bar 15,
 - temperatura acqua di alimento: °C 80,
 - temperatura uscita fumi: °C 241-262,
 - perdita di carico: mm. c.a. 35,
 - lunghezza: mm, 6.700,
 - diametro: mm 1.500.

Recuperatore di calore: ST 200:

- tipo a tubi d'acqua:
 - potenzialità termica resa: kcal/h ≈ 170.000,
 - fluido secondario: acqua calda,
 - temperatura ingresso fumi: °C 240,
 - temperatura uscita fumi: °C 180,
 - temperatura ingresso acqua: °C 70,
 - temperatura uscita acqua: °C 80,
 - temperatura max acqua: °C 95,
 - pressione max di esercizio: bar 2,5;
 - dimensioni:
 - lunghezza mm 1.300,
 - larghezza: mm 1.000,
 - altezza: mm 2.200.

Dispersore di calore: ST 300:

- tipo: acqua calda/aria.
- Calore utile totale: kcal/h 1.400.000 (caldaia + griglia + recuperatore).

Sezione di depurazione fumi.

- Microdosatore reagente in big bag: n. 1:
 - motore con inverter: kW (indicativi) 2,0,
 - tipo di reagente calce idrata o bicarbonato di sodio e carboni attivi in big-bag.

Ciclone depolveratore: n. 1:

- dimensioni:
 - diametro: mm 1.000,
 - altezza: mm 5.000.

Filtro a maniche: n. 1:

- portata di progetto: Nmc/h 6.000,
- temperatura di ingresso: °C 180,
- temperature in uscita: °C 170,
- concentrazione polveri in ingresso: mg/Nmc 200,

- rendimento di abbattimento: % 95,
 - lunghezza: mm 3.200,
 - altezza da terra: mm 6.400 + 1.100,
 - larghezza: mm 2.500,
 - superficie filtrante: m² 170,
 - lunghezza: mm. 3.900,
 - superficie filtrante: m² 170,
 - rapporto di filtrazione: m³/m²/1' 1,00,
 - perdite di carico: mm c.a. 120,
 - tipo di maniche: Nomex teflonato da g/m² 500,
 - diametro delle maniche: mm 120,
 - lunghezza delle maniche: mm 3.000,
 - volume filtro: m³ 24,0.
- Ventilatore esaustore: n. 1:
- portata: Em³/h 10.000,
 - pressione totale a 180°C: Pa 6.900,
 - livello pressione sonora: dB(A) a mt 1.5: 85,
 - potenza installata: kW 30,0,
 - regolazione portata: con inverter.
- Camino di processo autoportante: n. 1:
- costruzione: in acciaio corten,
 - diametro: mm 600,
 - altezza da terra: mm 15.000,
 - coibentazione in lamierino di alluminio: spess. 8/10 e lana minerale,
 - passerella e scale per prelievo analisi: n. 1,
 - portata fumi in uscita: Nm³/h 5.500,
 - temperatura uscita fumi: °C 160,
 - tenore di O² nei fumi: % 11÷15
- Strumentazione di rilevazione e controllo continuo al camino:
- a norma 503/97 si,
 - completo di hardware e software si.

4. Emissioni

4.1 Punti di emissione

Il punto di emissione dell'impianto è unico ed è relativo al camino dell'inceneritore.

4.1.1 Camino

- Punto di emissione: inceneritore.
- Portata massima operativa: Nm³/h 5500.
- Portata di progetto del ventilatore: Nm³/h 1000.
- Temperatura dei gas: °C 160.
- Giorni operativi: g/anno 200.
- Dati geometrici del punto di emissione:
- Altezza: m 15.
- Diametro allo scarico: m 0.6.
- Contenuto di inquinanti:

la ditta dichiara che i valori attesi di emissione, riportati nella tabella di seguito allegata rispetteranno i limiti del d.m. 503 del 19 novembre 1997.

Tutti i valori sono espressi in mg/Nmc di fumi secchi, riferiti all'11% di O₂.

		D.m. n. 503/97	
		Media Oraria	Media Giornaliera
Polveri totali	mg/Nm ³	30	10
SO ₂	mg/Nm ³	200	100
NO _x	mg/Nm ³	400	200
HCl	mg/Nm ³	40	20
HF + HBr	mg/Nm ³	4	1
CO	mg/Nm ³	100	50
Sostanze organiche volatili (1)	mg/Nm ³	20	10
Cd + Tl	mg/Nm ³	0,05 (2)	
Hg	mg/Nm ³	0,05 (2)	
Nichel	mg/Nm ³	-	
Altri metalli (3)	Mg/Nm ³	0,05 (2)	

		D.m. n. 503/97	
		Media Oraria	Media Giornaliera
Diossine (4)	mg/Nm ³	0,1 (3)	
I.P.A. (5)	mg/Nm ³	0,01 (6)	
P.C.B.	mg/Nm ³	-	

NOTE:

- (1) Esprese come carbonio organico totale.
- (2) Periodo di campionamento pari a 1 hr.
- (3) Come somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V e Sn.
- (4) In termini equivalenti; si veda la tabella di tossicità di seguito allegata.

Tabella delle tossicità equivalenti di diossine e furani

Sostanza	Tossicità equivalente
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,7,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

- (5) Come somma di benz[a]antracene, dibenz[a,h]antracene, benzo[b]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, dibenzo[a,o]pirene, dibenzo[a,h]pirene, dibenzo[a,j]pirene, dibenzo[a,i]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene
- (6) Periodo di campionamento pari a 8 hr.

Sistema di abbattimento inquinanti:

Filtro a maniche:

- portata 6000 Nmc/h,
- n. celle: ///,
- n. maniche: ///,
- materiale: Nomex,
- superf. filtrante: 170 mq,
- velocità filtrazione: < 1 m/min,
- lunghezza: 3,2 m,
- larghezza 2,5 m,
- altezza 7,5 m.

Dati geometrici del punto di emissione:

- altezza dal suolo: m 15.

3.1 Monitoraggio delle emissioni in atmosfera

Prima dell'emissione al camino, i fumi di combustione depurati saranno assoggettati a campionamento ed analisi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e per consentire, ove necessari, tempestivi interventi correttivi delle condizioni di marcia dell'unità di combustione, nel caso l'analisi dei fumi indichi una deriva dai valori ottimali di emissione.

L'impianto sarà pertanto provvisto di un sistema di controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri, degli ossidi di azoto e zolfo, dell'acido cloridrico, della temperatura nell'effluente gassoso e della temperatura nella camera di combustione. Saranno altresì monitorati tutti gli altri inquinanti prescritti dalle norme.

5. Prescrizioni

Si esprime parere favorevole alla costruzione dell'impianto con le prescrizioni di seguito riportate:

5.1 Sezione di preselezione e trattamento materiale da termistruggere

La ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'allegato B.

5.2 Prescrizioni generali

La ditta dovrà attenersi a quanto disposto nell'allegato C.

Allegato A

5.1. Sezione di termoutilizzazione

5.1.1 Sostanze in emissione

Polveri totali, acido cloridrico, acido fluoridrico, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, monossido di carbonio, idrocarburi policiclici aromatici, policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, cadmio e tallio e relativi composti, mercurio e relativi composti, metalli quali antimonio, arsenico, piombo, cromo, cobalto, rame, manganese, nichel, vanadio, stagno e relativi composti, da operazioni di combustione.

5.1.2 Valori limite

Sono espressi in mg/Nm³ riferiti a:

- temperatura: 273 °K,
- pressione: 101,3 kPa,
- gas secco,
- tenore di O₂ nei fumi secchi: 11% in volume e riportati nella seguente tabella:

Inquinante	A	B	C	D
Polveri totali	10	30		
Composti inorganici del Cl espressi come acido cloridrico (HCl)	20	40		
Composti inorganici del F espressi come acido fluoridrico (HF)	1	4		
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	100	200		
Ossidi di azoto (come NO ₂)	200	400		
Composti organici volatili espressi come carbonio organico totale (COT)	10	20		
Monossido di carbonio (CO)	50	100		
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di: benz[a]antracene dibenz[a,h]antracene benzo[b]fluorantene benzo[j]fluorantene benzo[k]fluorantene benzo[a]pirene dibenzo[a,e]pirene dibenzo[a,h]pirene dibenzo[a,i]pirene dibenzo[a,l]pirene indeno[1,2,3-cd]pirene				0,01
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + policlorodibenzofurani (PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso ciascuno preventivamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE)				0,01x10 ⁶
FTE				
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1			
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5			
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1			
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1			
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1			
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01			
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001			
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1			
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5			
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05			
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1			
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1			
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1			
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1			
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01			
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01			
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001			
Cadmio e tallio e loro composti espressi come cadmio e tallio (Cd+Tl)			0,05	
Mercurio e suoi composti (Hg)			0,05	
Metalli e loro composti espressi come Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn			0,5	

A: valore medio giornaliero

B: valore medio orario

C: valore medio della somma degli inquinanti indicati, rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora

D: valore medio della somma degli inquinanti indicati rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore

5.1.3 Impianti di abbattimento

5.1.3.1 Camino

Il camino dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:

- altezza geometrica del punto di emissione: 20 metri,
- velocità fumi > 15 m/s al carico massimo continuo,
- temperatura fumi allo scarico > 100 °C.

5.1.3.2 Prescrizioni sulla linea di combustione

1) Lo stoccaggio del polverino e del materiale da trattare nel termoutilizzatore deve essere effettuato in un luogo chiuso, al fine di evitare odori molesti o dispersioni di materiale fine a causa di eventi climatici.

2) L'alimentazione al forno durante gli avviamenti e/o transitori deve essere effettuata solo dopo che la temperatura in camera di combustione e nella zona sovrastante di postcombustione, sia stata portata a regime mediante il combustibile ausiliario.

Il materiale, al momento della alimentazione, deve essere portato in condizioni il più possibile costanti ed omogenee come composizione e dimensione. L'impianto deve essere provvisto di bruciatore ausiliario a combustibile gassoso o liquido (zolfo max 0,3%) e di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.

3) Il tempo di permanenza nella camera di postcombustione deve essere di almeno 2 secondi ed i gas prodotti dalla combustione, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, devono essere mantenuti in condizioni di eccesso di ossigeno libero del 6% per almeno due secondi alla temperatura di 850°C.

Nella zona combustione devono essere adottati tutti i sistemi più avanzati per ottimizzare la combustione del materiale minimizzando nel contempo la formazione di NO_x. Si ritengono a tal fine adeguati ad esempio tra gli altri gli analizzatori dell'O₂ libero, i controlli di temperatura i sensori di fumosità e radiazioni della fiamma, in modo da ottimizzare la distribuzione dell'aria comburente.

4) Devono essere inseriti almeno dei sensori di pressione e/o velocità posti su ciascuna linea di alimentazione dell'aria secondaria al fine di verificare che siano mantenuti i presupposti per avere condizioni fluidodinamiche nella sezione di passaggio alla zona di postcombustione tali che in ogni punto della stessa la velocità dei fumi sia > 10 m/s.

Nella zona di post combustione devono essere realizzate condizioni di ossidazione in fase omogenea.

5) La struttura refrattaria della zona di postcombustione deve essere dimensionata in modo da resistere ad una temperatura continua di 1200 °C in ambiente ossidante per la presenza del 6% di O₂ libero.

6) Nella zona di postcombustione deve essere controllata in continuo la temperatura in almeno tre posizioni di cui una schermata rispetto alla zona radiante della fiamma posta nell'ultimo quarto della camera.

La temperatura di esercizio nell'ultimo quarto deve essere maggiore di 850 °C. Dovrà essere misurata ad una distanza dalla parete possibilmente inferiore a 20 centimetri che verrà determinata in funzione dei disegni esecutivi e delle prove di collaudo.

7) Deve essere analizzato in continuo il tenore di O₂ libero in uscita dalla zona di postcombustione che deve essere maggiore 6%.

8) Deve essere verificata la possibilità del controllo della combustione anche tramite sistemi di rilevazione della portata di aria primaria e secondaria, temperatura in zona di combustione primaria e secondaria, sistemi di controllo della portata di alimentazione.

9) Tutti i parametri chimico-fisici sopra imposti devono essere regolati in continuo, memorizzati e collegati ad un sistema di allarme.

10) Come combustibile di supporto in camera di postcombustione può essere usato oltre al metano previsto dal progetto, anche olio combustibile avente zolfo massimo inferiore allo 0,3%.

11) Il reattore di deacidificazione deve essere dimensionato in modo che il rapporto in equivalenti tra (OH⁻)/H⁺ possa raggiungere l'ordine di 3/1 e sia regolato in continuo.

12) Il filtro a maniche deve essere a compartimenti e dimensionato in modo da ottenere una velocità di filtrazione, escludendo la sezione delle maniche in rigenerazione, inferiore

re ad 1 m/min. L'efficienza del filtro deve essere controllata in continuo mediante pressostati differenziali di minima e massima pressione. La rigenerazione automatica deve essere comandata in funzione delle perdite di carico nelle varie sezioni.

13) La linea di depurazione fumi deve prevedere la possibilità di una integrazione con ulteriori stadi (ad esempio lavaggio, acido e/o denitrificatore catalitico).

14) Sul condotto di scarico devono essere installati analizzatori in continuo come sopra specificato. Con periodicità prevista dalla vigente normativa devono essere effettuate analisi di controllo per la taratura degli strumenti in continuo e per il controllo degli altri inquinanti per i quali è stato fissato un limite in emissione. I risultati devono essere trasmessi alla Regione ed agli altri enti di controllo una volta all'anno. Il sistema di monitoraggio deve essere predisposto per la trasmissione in continuo dei dati misurati e registrati al centro operativo provinciale. Il collegamento deve essere realizzato dalla ditta su richiesta della Regione o della provincia.

15) Gli eventuali sili di staccaggio dei reagenti di abbattimento devono essere dotati di filtri a maniche in grado di garantire all'emissione un valore di concentrazione delle polveri pari a 10 mg/Nm³. I filtri a maniche devono essere presidiati da un sistema di rilevazione quali il pressostato differenziale di minima collegato ad un allarme ottico e/o acustico.

16) I sili di stoccaggio delle polveri e di prodotti di reazione di deacidificazione, in caso di emissione diretta, devono essere dotati di filtri in grado di garantire all'emissione un valore di concentrazione delle polveri pari a 1 mg/Nm³ se tali prodotti sono classificati tossici e 0,1 mg/Nm³ se classificati molto tossici (d.lgs. n. 52/97 e successivi decreti di attuazione, d.lgs n. 285/98 e successive norme).

5.1.4 Sistema di monitoraggio

1) Per quel che riguarda i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, se essi non sono espressamente indicati dall'autorità competente, la ditta si deve uniformare a quanto previsto alla lettera c) allegato 1 del d.m. 503/97.

I sistemi di misurazione in continuo devono essere adeguati a quanto previsto dal manuale di gestione, di prossima emanazione da parte della Regione, entro i termini fissati nel manuale stesso e nel contempo collegati al centro provinciale, se già funzionante. Se il centro fosse in fase di realizzazione entro i tempi di collegamento devono essere concordati con l'ente gestore del centro stesso. Verifiche e calibrazioni secondo il manuale di gestione.

2) Devono essere misurate e registrate in continuo le concentrazioni nell'effluente gassoso di CO, polveri, COT, HCl, HF, SO₂, NO_x (come NO₂), nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica. La misurazione in continuo dell'HF può essere sostituita da misure periodiche semestrali a condizione che venga rispettato il limite dell'HCl.

3) Il sistema di analisi delle emissioni deve essere esercito, verificato e collaudato ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal decreto 21 dicembre 1995 e decreti regionali di attuazione.

4) Devono essere misurate con frequenza quadrimestrale le concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici, policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, cadmio e tallio e relativi composti, mercurio e relativi composti, metalli quali antimonio, arsenico, piombo, cromo, cobalto, rame, manganese, nichel, vanadio, stagno e relativi composti e con frequenza annuale la concentrazione delle polveri relative ai sili di stoccaggio.

5) Devono essere misurati e registrati in continuo:

- temperatura dei gas nella zona di postcombustione con sistema di allarme al raggiungimento, in discesa, della temperatura di 870°C ed accensione dei bruciatori di supporto alla temperatura minima di 850°C;

- concentrazione dell'O₂ libero all'uscita della camera di combustione.

6) I valori limite dovranno comunque essere rispettati nelle più gravose condizioni di esercizio e per le portate dichiarate.

7) Per la valutazione dei risultati delle misure vale quanto previsto al punto 4 lettera c) allegato 1 del d.m. 503/97.

8) Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti.

L'impianto deve essere dotato di un sistema di allarme. Le

soglie di allarme sono pari all'85% dei valori limite fissati ai punti precedenti.

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che, a causa di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno e le autorità competenti (PMIP, provincia), in assenza del collegamento al centro provinciale o per parametri non misurati in continuo, devono essere avvisate mediante fax entro le ore 12.00 della prima giornata lavorativa successiva all'evento.

Gli stessi criteri valgono per l'avvenuto ripristino della completa funzionalità dell'impianto.

Il collegamento con il centro provinciale deve prevedere informazioni in tempo reale come fissato dal manuale di gestione.

5.1.5 Altre prescrizioni

Nel caso di superamento dei valori limite in emissione o di molestie olfattive la ditta provvederà ad installare ulteriori idonei impianti di aspirazione e abbattimento.

La ditta adotterà tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili al fine di limitare le emissioni diffuse e in particolare di odori e materiale pulvirulento.

I macchinari aperti e tutti gli altri punti critici nei quali si possa presentare la dispersione di polveri devono essere presidiati da idonei sistemi di aspirazione.

Allegato C

5.2 Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

5.3.1 Riferimenti normativi

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto B ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990.

- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- 1) impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.,

- 2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio,

- 3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:

- zolfo: ≤ 0,3 % in peso,

- residuo carbonioso: ≤ 10% in peso,

- nichel e vanadio, come somma: ≤ 230 ppm

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;

- art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento... deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati». Di queste avarie deve essere data segnalazione alle autorità preposte al controllo.

5.3.2 Criteri di manutenzione

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
 - manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
 - dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazioni dell'aria;
 - le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo;
 - le operazioni di manutenzione ordinaria dei sistemi di aspirazione e degli impianti di abbattimento deve essere settimanale; quella programmata, in contemporanea con le fermate prestabilite.

5.3.3 Messa in esercizio e a regime

La ditta deve comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio degli impianti, alla Regione, al comune ed all'ARPA.

Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 365 gg a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

5.3.4 Modalità e controllo delle emissioni

a) Relativamente alle emissioni derivanti dal camino di termovalorizzazione: entro 15 gg dalla data fissata per la messa a regime, l'impresa comunica alla regione ed al comune ed all'ARPA i dati relativi alla emissione effettuata da tale data per un periodo continuativo di 10 giorni. Nel periodo fino alla messa a regime dell'impianto i limiti non devono essere superati del 25%. Entro 180 gg dalla data di entrata in esercizio, la ditta dovrà comunicare i referti analitici alla Regione ed agli Enti preposti al controllo.

Per i parametri di emissione misurati in continuo deve essere adottata la disciplina prevista dal decreto 21 dicembre 1995 eventualmente integrata dalla specifica norma regionale emanata in applicazione di tale decreto.

b) Relativamente alle altre emissioni valgono le seguenti prescrizioni: entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, alla Regione, al comune interessato ed all'ARPA.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

La ditta, qualora sia in possesso di più provvedimenti autorizzativi ai sensi del d.P.R. 203/88, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Regione, al comune interessato e agli Enti di controllo competenti per territorio.

c) Controllo della qualità dell'aria: l'installazione della rete di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, se espressamente richieste, deve essere concordata con l'amministrazione provinciale.

5.3.5 Metodologia analitica

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM) ovvero afflizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'ARPA.

- Per quanto riguarda la determinazione delle diossine la misurazione deve essere effettuata adottando la metodologia di campionamento ed analisi CEN-EN 1948/1/2/3 approvata dalla commissione CE con provvedimento 97/283/CE del 21 aprile 1997, pubblicato sulla G.U. CEE 113/11.

- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm^3 ,
- portata aeriforme espressa in Nm^3/h ,
- la qualità olfattiva delle emissioni in unità odorimetriche,
- temperatura aeriforme in $^{\circ}\text{C}$.

Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273°K e $101,323\text{ kPa}$).

I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento dovranno essere disposti in conformità al d.P.R. 322/71;

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

[BUR2001014]

[5.2.3]

D.G.R. 8 GIUGNO 2001 - N. 7/5009

Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 5, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 «Piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000». Individuazione di forme e criteri attraverso i quali verranno riservati, nell'ambito territoriale di cui al comma 3, finanziamenti e contributi a valere sulle risorse annualmente disponibili

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare, in ottemperanza a quanto previsto dell'art. 1, comma 5, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 10, l'individuazione di forme e criteri attraverso i quali verranno riservati, nell'ambito territoriale di cui al comma 3, finanziamenti e contributi a valere sulle risorse, annualmente disponibili, così come definite nell'Allegato tecnico che costituisce documento sostanziale e integrante della presente deliberazione, la cui attuazione trova la necessaria copertura finanziaria nel capitolo 4890, UPB 4.10.2.2.3.106;

2. di individuare quale fonte prioritaria di finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Territoriale d'Area Malpensa le risorse di cui alla l.r. 31/96, con particolare attenzione per le opere di cui all'Allegato A della l.r. 10/99;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il segretario: Sala

ALLEGATO TECNICO

1. Premessa

Il presente atto definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione dei contributi previsti dalla l.r. 10/99, art. 1 comma 5 finalizzati alla realizzazione di opere di riqualificazione (ambientale, urbanistica ed edilizia) ed all'incentivazione dei programmi e progetti indicati nel Piano Territoriale d'Area Malpensa.

Valutato che per attivare la realizzazione delle singole opere è indispensabile predisporre i progetti nei diversi livelli, con il presente atto s'intendono finanziare in questa prima fase, solo ed unicamente, le spese occorrenti a redigere i progetti come meglio definiti al successivo punto 2.1.

Le domande di contributo devono essere indirizzate alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia - via F. Filzi, 22, Milano.

1.1 Tipologia degli interventi finanziabili:

Con il presente provvedimento, gli interventi di cui sono finanziabili le fasi progettuali, a condizione che non siano già oggetto di finanziamenti regionali o statali, sono:

- a) interventi di cui all'Allegato A, tab. A1 della l.r. 10/99:
 - Piano a verde (ambito esterno al sedime aeroportuale)
 - Potenziamento polo stazione Ferno-Lonate Pozzolo
- b) interventi di cui all'Allegato A, tab. A2 della l.r. 10/99:
 - Polo urbano integrato di Busto Arsizio,
 - Polo fieristico di Busto Arsizio,
 - Business Park in comune di Gallarate,
 - Polo Museale Stabilimenti Caproni nei comuni di Ferno, Somma Lombardo e Vizzola Ticino,
 - Trade Center in comune di Vizzola Ticino,
 - Zona industriale in comune di Somma Lombardo,

- Cava Maggia in comune di Lonate Pozzolo,
- Cava Malpensa nei Comuni di Somma Lombardo e Casorate Sempione.

c) interventi in attuazione dei criteri ed indirizzi elencati nel Piano Territoriale d'Area Malpensa:

- interventi di manutenzione forestale in Sesto Calende (loc. S. Anna, zona Sorgenti del Rio Capricciosa e dei Boschi dell'Ospeale), in Turbigo e Robecchetto con Induno (località Turbigaccio, Fagiolo e Isolone),
- Siti Bio Italy,
- Recupero e riambientazione di aree di cava e degli impianti industriali con problemi di compatibilità ambientale,
- Valorizzazione del percorso del Canale Villoresi,
- Nuova zona industriale di Gallarate,
- Polo industriale di Busto,
- Polo Scientifico Tecnologico Lombardo ex Molini Marzoli,
- Polo logistico Integrato: Interscambi di Gallarate e Busto Arsizio,
- Vizzola (nucleo ex Bonifica Caproni),
- Augusta: consolidamento del polo di Cascina Costa,
- Polo Turistico Ricettivo di Somma Lombardo,
- Interventi di trasformazione delle aree dismesse,
- Recupero e valorizzazione di nuclei e degli edifici rurali storici,
- Castano sud: area terziario e servizi.

2. Condizioni per l'ammissibilità al finanziamento

2.1 Attività finanziabili

Sono finanziabili le attività di progettazione riferite a

1. Programmi d'intervento come definiti nella d.g.r. 6/45513 dell'8 ottobre 1999 in attuazione della l.r. 12 aprile 1999, n. 10 (solo per gli interventi di Tab. A1 e A2);
2. Piani attuativi (Piani di Lottizzazione ai sensi della l. 1150/42, Piani Particolareggiati ai sensi della l. 1150/42, Piani di Recupero ai sensi della l. 457/78, Piani di Insediamento Produttivo ai sensi della l. 865/71)
3. Programmi Integrati d'Intervento di cui alla l.r. 9/99;
4. Progetti preliminari definitivi ai sensi della l. 109/94 e successive modifiche e integrazioni.

2.2 Beneficiari

Possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti:

- i Comuni di cui all'art. 1, comma 3, della l.r. 10/99, le Province di Milano e Varese, il Parco della Valle del Ticino, singolarmente o associati sulla base di apposite convenzioni;
- le associazioni;
- i consorzi di tutela;
- le società di riqualificazione urbana;
- i privati

2.3 Caratteristiche

I Piani attuativi o i programmi d'intervento finanziabili debbono configurarsi come piani o programmi autonomi.

Le opere per le quali è finanziabile il progetto preliminare e/o definitivo debbono essere finalizzate alla riqualificazione di ambiti urbani e/o territoriali mediante interventi organici da realizzarsi su aree pubbliche comprese o adiacenti alle aree interessate dagli interventi di cui al precedente punto 1.1, il cui progetto deve configurarsi come progetto autonomo o relativo ad un lotto funzionale delle stesse.

Il costo dei programmi o piani territoriali urbanistici, di cui ai precedenti punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e dei progetti preliminari e definitivi dovrà essere complessivamente superiore a 30 ml. ed inferiore a 300 ml.

2.4 Presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo Generale degli uffici della Giunta Regionale, via F. Filzi, 22, Milano, indirizzata alla Direzione Generale Territorio ed Urbanistica entro il 90° giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. di approvazione del presente Allegato Tecnico.

Alla domanda deve essere, allegata una relazione, approvata con deliberazione nel caso di soggetti pubblici o dal legale

rappresentante nel caso di soggetti privati, con la quale il soggetto interessato illustra i motivi della richiesta evidenziando il rapporto funzionale con le previsioni contenute nel Piano d'Area.

La relazione dovrà essere accompagnata da:

1. relazione descrittiva degli obiettivi e dei contenuti dei piani attuativi o programmi d'intervento o dei progetti preliminari in relazione agli elementi di valutazione di cui al successivo punto 3.1, evidenziando inoltre gli effetti e i risultati che s'intendono conseguire;
2. bozza di disciplinare contenente i costi, gli impegni e i tempi di realizzazione del progetto;
3. individuazione cartografica dell'intervento e dell'ambito in cui si colloca;
4. documentazione fotografica dell'ambito in cui si colloca l'intervento;
5. individuazione dell'iter amministrativo e del cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento;
6. quadro economico-finanziario con indicazione specifica del costo delle successive fasi di progettazione e di realizzazione delle opere e con l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, attivabili, da reperire, distinguendole in pubbliche e private;
7. effettiva e documentata disponibilità al cofinanziamento della progettazione;
8. programma d'intervento o piani attuativi dell'ambito in cui sono inserite le opere per le quali si chiede il finanziamento del progetto preliminare e/o definitivo e provvedimento di approvazione.

2.5 Istruttoria

L'Unità Organizzativa competente, o il Gruppo di Valutazione costituito per tale scopo, verificata l'ammissibilità delle domande presentate, può provvedere a richiedere la documentazione integrativa nel caso non sia stata trasmessa in modo completo o corretto, in funzione della tipologia di intervento e della natura giuridica del soggetto richiedente.

Sulla base dei criteri di selezione e valutazione di seguito riportati (punto 3.1), l'Unità Organizzativa competente, o il Gruppo di Valutazione, procede all'attività istruttoria, al termine della quale redige una graduatoria che è sottoposta alla Giunta Regionale per l'approvazione.

3. Selezione dei progetti e redazione della graduatoria

3.1 I contributi saranno concessi, secondo il seguente ordine di priorità (dalla tipologia 1 alla tipologia 6), fino all'esaurimento delle risorse:

1. interventi inclusi in Tab. A1 del Piano Territoriale d'Area, promossi da uno o più Enti pubblici,
2. interventi inclusi in Tab. A2 del Piano Territoriale d'Area, promossi da uno o più Enti pubblici,
3. interventi inclusi negli indirizzi e criteri del Piano Territoriale d'Area, promossi da uno o più Enti pubblici,
4. interventi inclusi in Tab. A1 del Piano Territoriale d'Area, promossi da uno o più soggetti privati,
5. interventi inclusi in Tab. A2 del Piano Territoriale d'Area, promossi da uno o più soggetti privati,
6. interventi inclusi negli indirizzi e criteri del Piano Territoriale d'Area, promossi da uno o più soggetti privati.

Qualora le risorse regionali disponibili non fossero sufficienti a finanziare tutte le proposte considerate ammissibili per la formazione della graduatoria all'interno di ciascuna tipologia, ad ogni intervento sarà assegnato un punteggio complessivo derivante dalla rispondenza ad uno o più dei seguenti elementi:

- iniziativa che interessi aree contermini di due o più comuni oppure proprietà di più enti pubblici (2 punti);
- integrazione delle politiche settoriali finalizzate al recupero del deficit infrastrutturale e/o al recupero, alla messa in sicurezza ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, artistico ed architettonico (3 punti);
- qualità delle soluzioni progettuali prospettate anche in relazione all'interconnessione e funzionalità dell'opera nel quadro di sviluppo complessivo ipotizzato dal Piano (4 punti);
- sinergie dell'intervento e connessione diretta con investimenti già realizzati o finanziati negli ultimi cinque anni o capacità dell'iniziativa di coordinare politiche locali o di com-

partecipare ad altre iniziative avviate sulla base degli strumenti di programmazione negoziata (intesa istituzionale di programma, Accordi di Programma Quadro, Accordi di Programma e forme negoziali in genere), (1 punto);

- degrado delle aree interessate dall'intervento per le opere di riqualificazione, (5 punti);
- eliminazione di punti critici e il decongestionamento del traffico per le opere infrastrutturali relative alla mobilità, (5 punti).

4. Contributi

Tipo ed entità del contributo:

- contributo a fondo perduto fino al 70% della spesa ammessa (nel caso di soggetti pubblici come beneficiari)
- contributo a fondo perduto fino al 50% della spesa ammessa (nel caso di soggetti privati come beneficiari)
- spesa ammessa: costo dei piani, programmi, progetti e IVA.

La quota del contributo potrà essere modulata in relazione alle risorse finanziarie disponibili.

Il contributo regionale sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- quota pari al 30% del contributo entro il 90° giorno dal ricevimento della deliberazione, debitamente resa esecutiva. In caso di soggetti pubblici, o dell'atto di affidamento dell'incarico dell'organismo competente nel caso di soggetti privati, con cui si conferisce l'incarico professionale di progettazione o studio,
- la rimanente quota pari al 70% del contributo entro il 90° giorno dal ricevimento della deliberazione, debitamente resa esecutiva in caso di soggetti pubblici, o dell'atto dell'organismo competente, nel caso di soggetti privati, con i quali si approvano i programmi, piani e progetti.

5. Obblighi e sanzioni

Le attività di cui al punto 2.1 devono essere iniziate, a pena di decadenza del contributo, entro tre mesi dalla comunicazione al soggetto beneficiario dell'intervenuta concessione, e devono essere ultimati entro la data fissata in ogni singolo cronoprogramma e comunque in un periodo non superiore ad un anno dall'inizio dell'attività, salvo la facoltà della Regione Lombardia di concedere una proroga di tale termine allorché il ritardo dipenda da cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario e riconducibili alla complessità dell'intervento, accertata dai competenti uffici regionali.

Negli atti di concessione dei contributi sono specificati gli eventuali ulteriori obblighi ai quali dovranno attenersi i singoli beneficiari.

I beneficiari sono tenuti a fornire i dati e le informazioni necessarie alla valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate.

I contributi concessi verranno integralmente o parzialmente revocati. Qualora il soggetto beneficiario:

- non raggiunga gli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
- non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione determinati nell'atto di concessione del contributo.

Nel caso in cui il ritardo nell'esecuzione delle attività di cui al punto 2.1 sia dovuta a ragioni giustificate dalla Giunta Regionale, questa può deliberare la conferma della quota, di contributo commisurata alla parte di attività realmente attuata e la contestuale decadenza della restante quota.

In caso di revoca del contributo, il beneficiario deve restituire le somme già erogate, gravate degli interessi legali maturati con il tasso d'interesse vigente al momento della revoca.

Nel caso in cui la rendicontazione finale delle spese sostenute ed accertate corrisponda ad un contributo inferiore all'anticipazione già erogata, il beneficiario deve restituire una somma corrispondente alla differenza risultante, maggiorata degli interessi legali maturati.

Nel caso in cui dalla rendicontazione regionale dovessero risultare contributi erogati inferiori rispetto a quanto previsto nella graduatoria finale dei piani, programmi e progetti ritenuti finanziabili e finanziati sulla base delle risorse disponibili, i risparmi così ottenuti potranno essere utilizzati per finanziare i piani, programmi e progetti che seguono in graduatoria.

[BUR2001015]

[5.3.5]

D.G.R. 22 GIUGNO 2001 - N. 7/5254

Ditta Rot-Car s.n.c. di Vanoni Massimo & C. con sede legale in Samolaco (SO) - via Trivulzia s.n.c. - località Prati del Ger. Presa d'atto di variazione di ragione sociale nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in Comune di Samolaco (SO) - via Trivulzia s.n.c. - località Prati del Ger, già autorizzato con d.g.r. n. 6/24495 del 31 gennaio 1997. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di prendere atto della variazione di ragione sociale e di autorizzare la ditta Rot-Car s.n.c. di Vanoni Massimo & C., con sede legale in Samolaco (SO) - via Trivulzia s.n.c. - località Prati del Ger all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi presso l'impianto sito in Comune di Samolaco (SO) - via Trivulzia s.n.c. - località Prati del Ger, già approvato e realizzato con d.g.r. n. 6/24495 del 31 gennaio 1997, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o danno dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Sondrio a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Sondrio, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 53.800.000 (pari a 27.785,38 €) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo all'attività di ammasso e trattamento carcasse di veicoli a motore su una superficie utile di 1.345, mq;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 395976 del 17 dicembre 1997;

8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Sondrio ed al comune di Samolaco;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopraccitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Rot-Car s.n.c. di Vanoni Massimo & C
Sede legale: via Trivulzia s.n.c. – località Prati del Ger
Sede impianto: via Trivulzia s.n.c. – località Prati del Ger.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 la superficie totale dell'impianto è di 3.650 mq, mentre la superficie utile è pari a 1.345 mq; è censita al NCTR del comune di Samolaco al foglio 29 mappali nn. 389 – 390 ed è di proprietà della ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «D1 – Artigianale ed industriale di completamento e espansione», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Samolaco;

1.3 nel raggio di 200 m non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.4 vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui al codice C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili) – 200305 (veicoli fuori uso), consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a. settore per il deposito delle carcasse da trattare avente una superficie di 530 mq;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;

c. settore per il deposito delle carcasse bonificate avente una superficie di 125 mq;

d. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

e. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

f. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

g. settore di 1.905 mq in fase di ultimazione della pavimentazione;

h. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio e spazio verde;

1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli esausti derivanti dalla bonifica) non è superiore a 500 litri.

2. Prescrizioni

2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

– deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

– deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

– devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:

– n. 66 nel settore per il deposito in entrata;

– n. 46 nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;

2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.5 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.9 il deposito preliminare dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee;

2.10 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.11 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.12 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 122;

2.13 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.14 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.15 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.16 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.17 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;

2.18 i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.19 i fusti contenenti rifiuti non devono essere sovrapposti per più di tre piani ed il deposito deve essere ordinato e prevedere appositi corridoi di ispezione tali da consentire l'accertamento di eventuali perdite;

2.20 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5° d.P.R. 915/82;

2.21 i rifiuti in uscita dall'impianto accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.22 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli oli minerali esausti dovranno essere stoccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.23 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi.

Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.24 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.25 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi ai fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2001016]

[5.3.5]

D.G.R. 22 GIUGNO 2001 - N. 7/5256

Ditta O.R.C. s.r.l. con sede legale in Assago (MI) - Milano Fiori Strada 4, Palazzo A/5. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali riguardanti l'esercizio delle inerenti operazioni di deposito preliminare (D15), ricondizionamento (D14), messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla d.g.r. n. 31459 del 6 ottobre 1997, e successiva integrazione n. 42735 del 29 aprile 1999, nell'impianto sito in Cellatica (BS), via Badia 35. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e l.r. 18 febbraio 1995 n. 9

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto, di autorizzare la realizzazione di varianti sostanziali riguardanti l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero, e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla d.g.r. n. 31459 del 6 ottobre 1997, e successiva integrazione n. 42735 del 29 aprile 1999 presso l'impianto sito in Cellatica (BS), via Badia, 5, alle condizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che l'allegato A della presente delibera sostituisce integralmente quelli approvati con d.g.r. n. 6/31459/97 e n. 6/42735/99;

3. di fare salve tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 6/31459/97 e 6/42735/99, che non siano in contrasto con il presente atto;

4. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;

5. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di rifiuti contenute nell'allegato A, perde validità dalla data di efficacia del presente atto, come disposto al punto 1 - comma d - della d.g.r. n. 43026 del 14 maggio 1999;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

7. di stabilire che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento, previo accertamento della provincia di Brescia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla provincia stessa, che, entro successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

8. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

9. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

10. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

11. di rideterminare in L. 457.000.000 (236.256,82 €) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia, relativo:

- messa in riserva di 1.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 57.000.000 (29.438,04 €);

- recupero di 135.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 190.000.000 (98.126,081 €);

- deposito preliminare di 500 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento finale pari a L. 150.000.000 (77468,53 €);

- deposito preliminare di 100 mc di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento finale pari a L. 60.000.000 (30.987,41 €);

13. di disporre che la fidejussione, sia prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99;

12. di, disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia ed al comune di Cellatica;

13. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come prevista con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

14. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: O.R.C. s.r.l.

Sede legale: Assago Milano Fiori Strada 4 – Palazzo A/5

Ubicazione impianto: Cellatica (BS), via Badia 35.

1. Caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte

1.1 L'area su cui insiste l'impianto è contraddistinta al Catasto Terreni ai mappali n. 57 e 83 del foglio n. 10 del comune di Cellatica (BS), in zona classificata dal PRG adottato in Zona D1/a. zona produttiva esistente di completamento;

1.2 l'impianto occupa un'area con superficie complessiva di 8.759 mq di cui 4.650,60 mq coperti da capannone;

1.3 l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto ed alle condizioni di cui al presente allegato;

1.4 all'interno del capannone vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), ricondizionamento (D14) e recupero (R3 – R4) della frazione secca dei rifiuti urbani attraverso l'utilizzo di una linea automatizzata di selezione alimentare da ragno meccanico. I rifiuti possono altresì subire operazioni di adeguamento volumetrico, mediante presse compattatrici a freddo;

1.5 vengono effettuate anche operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi;

1.6 la ditta è autorizzata alle operazioni di deposito preliminare (D15), ricondizionamento (D14), messa in riserva (R13) e recupero (R3 e R4) dei rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, individuati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti con i seguenti codici provenienti da insediamenti civili, produttivi, attività commerciali ed artigianali, raccolte differenziate:

010402, 010499, 020103, 020104, 020199, 20203, 020304, 020399, 020499, 020501, 020599, 020601, 020699, 020704, 020799, 030101, 030102, 030103, 030199, 030306, 030307; 030399, 040108, 040109, 040199, 040201, 040202, 040203, 040204, 040205, 040206, 040207, 040208, 040209, 040299, 050602, 050699, 060499, 061399, 070199, 070299, 070399, 070599, 070699, 070799, 080199, 080299, 080304, 080309, 080399, 080403, 080404, 080499, 090107, 090108, 090109, 090110, 090199, 100199, 101102, 101103, 101199, 101303, 101399, 110401, 120101, 120102, 120103, 120104, 120105, 120199, 120299, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150201, 160103, 160105, 160199, 160202, 160203, 160205, 160208, 160301, 160302, 160601, 160602, 160603, 160604, 160605, 160799, 170101, 170102, 170103, 170104, 170105, 170201, 170202, 170203, 170301, 170302, 170303, 170401, 170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407, 170408, 170501 (ad esclusione delle terre provenienti da bonifica), 170502, 170602, 170701, 190102, 200101, 200102, 200103, 200104, 200105, 200106, 200107, 200110, 200111, 200112, 200117, 200118, 200120, 200121, 200122, 200123, 200124, 200202, 200203, 200301 (limitatamente ai rifiuti urbani ingombranti ed alla frazione secca dei rifiuti urbani).

I rifiuti terminanti con il generico.99 possono essere ritirati solo se sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1. della d.c.i. 27 luglio 1984;

1.7 i rifiuti vengono stoccati al coperto, in cumuli e/o contenitori idonei, su una platea pavimentata in calcestruzzo. Lo stoccaggio dei rifiuti è così organizzato:

- 1,900 mc di frazione secca dei rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi,
- 100 mc di rifiuti urbani pericolosi,
- 500 mc di rifiuti urbani e speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento definitivo;

La potenzialità annua dell'impianto è pari a 135.000 t/annue;

2. Prescrizioni.

2.1 Le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio,

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.4 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.5 i rifiuti in uscita, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di smaltimento di cui ai punti D1 e D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

2.6 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.7 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.8 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.9 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante in particolare i rifiuti putrescibili devono essere stoccati in contenitori a tenuta stagna e devono essere smaltiti entro le ore 8 del mattino del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata la raccolta;

2.10 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere staccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.11 per la smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve, se non direttamente trattato presso un impianto dotato di sistemi di captazione, essere conferito a impianti autorizzati per il successiva trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;

2.12 le lampade ed i monitor dovranno essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in essi contenuti;

2.13 i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati e allontanati;

Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripri-

stino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria.

Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2001017]

[5.3.5]

D.G.R. 2 LUGLIO 2001 - N. 7/5361

Ditta Meter s.r.l. con sede legale in Carvico (BG), via Conti Gerolamo 55. Proroga dei termini ed aggiornamento dell'autorizzazione, di cui alla d.g.r. 1 marzo 1996, n. 9692, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Meter s.r.l. con sede legale in via Conti Gerolamo, 43/a - Carvico (BG) ed impianto in V.le Corpo Italiano di Liberazione, 3 - Bergamo - al recupero diretto di rifiuti speciali e tossico-nocivi. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. 5/6347 del 5 marzo 1991.» Artt. 30 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94;
- il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 15 maggio 1997, n. 127;
- il d.m. 28 aprile 1998, n. 406;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce che la ditta Meter s.r.l., con sede legale in Carvico (BG), via Conti Gerolamo 55, ha presentato istanza, in atti regionali n. 4760 del 27 luglio 2000, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, all'esercizio delle operazioni di recupero diretto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

Richiamate le d.g.r.:

- 1 marzo 1996, n. 9692, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Meter s.r.l. con sede legale in via Conti Gerolamo, 43/a - Carvico (BG) ed impianto in V.le Corpo Italiano di Liberazione, 3 - Bergamo - al recupero diretto di rifiuti speciali e tossico-nocivi. Impianto già autorizzato con d.g.r. n. 5/6347 del 5 marzo 1991.»;
- 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 24447/87 - 23701/92 - 42335/99.» come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal dirigente stesso che, in proposito, precisa che:

- la precedente autorizzazione alla ditta Meter s.r.l. è riferita al recupero diretto di rifiuti speciali come individuato dall'art. 20 del r.r. 3/82 che stabilisce: «Sono soggetti all'autorizzazione regionale i produttori di rifiuti speciali e le organizzazioni specializzate che intendono distribuire i rifiuti speciali ad una pluralità di utilizzatori nonché gli insediamenti produttivi che ritirano rifiuti speciali da una molteplicità di produttori e li impiegano direttamente.»;

- l'autorizzazione al recupero diretto è stata rilasciata alla ditta Meter s.r.l. in quanto la stessa si configura tra «le organizzazioni specializzate che intendono distribuire i rifiuti speciali ad una pluralità di utilizzatori...». In tal senso la stessa autorizzazione non individua alcun impianto nel quale sono svolte operazioni di recupero, ma la sola sede commerciale;

- il d.lgs. 22/97 prevede, all'art. 28, l'autorizzazione all'eser-

cizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti, contemplate negli allegati B e C dello stesso d.lgs. 22/97, in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 27. In assenza di impianti ove vengano svolte operazioni di recupero, non può operarsi il rinnovo all'esercizio delle stesse operazioni;

- in assenza di specifica previsione all'interno delle operazioni contemplate negli allegati B e C del d.lgs. 22/97 dell'attività di: «... distribuzione di rifiuti speciali ad una pluralità di utilizzatori...», l'attività stessa è riconducibile alla «attività di commercio ed intermediazione dei rifiuti». Ciò è stato confermato dal parere espresso dal Comitato Tecnico regionale, ex art. 17 della l.r. 94/80, nella seduta del 23 gennaio 2001 e pertanto, per quanto disposto dal comma 4. dell'art. 30 del d.lgs. 22/97, tale attività è soggetta all'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

- al momento attuale non può operarsi l'iscrizione alla categoria 8 «intermediazione e commercio rifiuti», ancorché prevista dal d.m. 406/98, in quanto non risultano emanate da parte del Comitato nazionale dell'Albo le disposizioni attuative dello stesso d.m., come attestato con nota 2 aprile 2001 della Sezione Regionale Lombardia dell'Albo stesso trasmessa dalla ditta Meter s.r.l. con nota 25 maggio 2001 in atti regionali 15412 del 28 maggio 2001. Pertanto, in attuazione del disposto dal comma 15. dell'art. 30 del d.lgs. 22/97, può operarsi la proroga dell'autorizzazione, già rilasciata ai sensi del d.P.R. 915/82, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, adottando un provvedimento di variazione in aggiornamento alle disposizioni del d.lgs. 22/97;

- l'attività svolta nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in L. 72.000.000 (pari a € 37.184,89) ed è relativa al recupero di 40.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 25148 del 16 aprile 1996;

- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Rilevato che l'istruttoria si è conclusa oltre i termini di legge per l'oggettiva difficoltà di individuare correttamente, ai sensi del d.lgs. 22/97, l'attività svolta, è pertanto necessario che il presente atto abbia valenza di sanatoria degli effetti cessati del provvedimento autorizzativo scaduto al fine di dare legittima continuità all'esercizio dell'attività per mancata contestualità tra scadenza della d.g.r. 9692/96 ed approvazione del presente provvedimento;

Visto che il dirigente del servizio stesso, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto di proroga con variazione nonché aggiornamento dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 30 e 57 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della l. 127/97;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 30, comma 15., del d.lgs. 22/97, e di aggiornare, ai sensi dell'art. 57, l'autorizzazione alla ditta Meter s.r.l., con sede legale in Carvico (BG), via Conti Gerolamo 55, all'esercizio dell'attività di recupero diretto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, come definita dall'art. 20 del r.r. 3/82, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente provvedimento ha valenza di sanatoria degli effetti cessati del provvedimento autorizzativo scaduto, al fine di dare legittima continuità all'esercizio dell'attività per mancata contestualità tra scadenza della d.g.r. 9692/96 ed approvazione del presente provvedimento;

3. di fare salve tutte le condizioni e/o prescrizioni dettate dalle d.g.r. n. 9692/96 che non siano in contrasto con quelle del presente atto;

4. di dare atto che ai sensi del 15° comma dell'art. 30 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha durata sino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione defini-

tiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e comunque non oltre il 28 febbraio 2006 e che l'eventuale ulteriore istanza di proroga deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Bergamo, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

8. di determinare in L. 72.000.000 (pari a € 37.184,89) l'ammontare totale della fidejussione relativa al recupero di 40.000 t/anno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota n. 25148 del 16 aprile 1996;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Bergamo ed al comune di Carvico;

10. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Meter s.r.l.

Sede legale: Carvico (BG), via Conti Gerolamo 55

1. Descrizione dell'attività

1.1 L'attività svolta, come individuata dall'art. 20 dei r.r. 3/82, consiste nella distribuzione di rifiuti speciali ad una pluralità di utilizzatori;

1.2 i tipi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oggetto dell'attività, sono individuati ai seguenti C.E.R. purché costituiti da: solfato ferroso acido, cloruro ferroso acido, soluzioni di cloruro/solfato di alluminio, alluminio sodico, acido cloridrico, acido solforico, acido fosforico, soluzione soda esausta, solfato e fosfato di ammonio, idrato di alluminio:

060101 060102 060104 060202 060203 060302 060304
060501 070101 070104 070106 070201 070204 070206 070301
070304 070306 070501 070504 070506 070701 070704 070706
100109 100310 110105 110106 110107 110204.160301 160302
190106 190201 190807.

2. Prescrizioni.

2.1 Sono fatte salve tutte le prescrizioni operative dettate dalla d.g.r. n. 9692/96;

2.2 prima della distribuzione dei rifiuti agli utilizzatori, la ditta deve verificarne l'effettiva possibilità di riutilizzo mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le ca-

ratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 i rifiuti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere distribuiti per il successivo riutilizzo esclusivamente a ditte autorizzate, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, all'esercizio delle operazioni di recupero R3 ed R5 o che effettuino le medesime operazioni di recupero in base a comunicazione ex art. 33 del d.lgs. 22/97;

2.4 le successive operazioni di recupero devono essere effettuate senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori ed odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati in base alla normativa vigente;

2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi;

2.8 i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi distribuiti sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 12 dello stesso d.lgs. 22/1997;

2.7 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.

[BUR2001018]

[5.3.5]

D.G.R. 6 LUGLIO 2001 - N. 7/5440

Ditta Autodemo di Fortuna Pietro con sede legale in Milano - via Valpolicella n. 11. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto sito in Comune di Abbiategrasso (MI) - via Ciocchina n. 3 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di approvare il progetto e di autorizzare la ditta Autodemo di Fortuna Pietro, con sede legale in Milano - via Valpolicella n. 11, alla realizzazione dell'impianto in Comune di Abbiategrasso (MI) - via Ciocchina n. 3, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero previo accertamento da parte della Provincia di Milano degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa, che, entro i successivi 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare se del caso, i provvedimenti ai

sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria un nulla-osta alla loro realizzazione informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previste dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale ex lege 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 3773 del 14 luglio 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

9. di determinare in L. 40.000.000 (pari a 20.658,28 €) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta Autodemo di Fortuna Pietro deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 relativa all'attività di ammasso e trattamento carcasce di veicoli a motore su una superficie utile minore di 1.000 mq; la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 9., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano ed al comune di Abbiategrasso;

11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 6/48055 del 4 febbraio 2000,

12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

— • —

ALLEGATO A

Ditta: Autodemo di Fortuna Pietro

Sede legale: via Valpolicella n. 11 - Milano

Sede impianto: via Ciochina n. 3 - Abbiategrasso (MI).

1. Caratteristiche dell'impianto

1.1 La superficie complessiva dell'impianto è pari a 1.090 mq di cui 690 mq edificati, mentre la superficie utile è pari a 323 mq; è censita al NCTR del comune di Abbiategrasso al foglio 2 mappale n. 399 - sub. 1-2 ed è promessa in vendita alla ditta;

1.2 la suddetta area ricade in zona «B1 - omogenea - destinazione funzionale I1 produttiva industriale ed artigianale», così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Abbiategrasso, l'area rientra nel perimetro del Parco Lombardo della Valle del Ticino, tuttavia essendo il capannone già autorizzato e realizzato con Concessione Edilizia dal comune e non essendo prevista la realizzazione di altre opere edilizie, nonché tenuto conto che l'attività verrà svolta esclusivamente all'interno del capannone stesso, il Parco ha rilasciato parere favorevole allo svolgimento dell'attività;

1.3 nel raggio di 200 m dall'impianto non esistono punti di captazione delle acque destinate al consumo umano mediante infrastrutture di pubblico interesse;

1.4 all'interno del capannone vengono effettuate operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi, di cui ai codici C.E.R. 160104 (veicoli inutilizzabili) - 200305 (veicoli fuori uso) consistenti nel trattamento di bonifica delle carcasse (ai sensi della d.g.r. n. 6/38199 del 6 agosto 1998), con successiva asportazione delle parti recuperabili; l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

a. settore per il deposito delle carcasse da trattare avente una superficie di 80 mq;

b. settore per le operazioni di trattamento, bonifica e messa in sicurezza;

c. settore per il deposito delle carcasse bonificate in attesa dell'adeguamento volumetrico avente una superficie di 60 mq;

d. settore per l'adeguamento volumetrico mediante pressa;

e. settore per il deposito delle parti inutilizzabili;

f. settore per il deposito delle parti utilizzabili;

g. settore per il deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal trattamento (olio esausto, liquidi idraulici e refrigeranti, batterie, ecc.) e dei carburanti estratti dai serbatoi;

h. aree destinate ad uffici, servizi, viabilità interna, parcheggio, e spazio verde;

1.5 la capacità di stoccaggio dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non è superiore a 500 litri.

2. Prescrizioni

2.1 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo a corredo dell'istanza, per quanto non in contrasto con quanto di seguito riportato;

2.2 il numero massimo di carcasse depositabili nell'impianto, considerate le superfici riportate al punto 1.4 è il seguente:

- n. 10 totali nel settore per il deposito in entrata;

- n. 22 totali nel settore per il deposito dopo la bonifica/trattamento;

2.3 il periodo di sosta delle singole carcasse, con l'esclusione di quelle soggette a particolare disposizione dell'autorità giudiziaria o amministrativa, non deve superare i 180 giorni dalla data di conferimento al fine di evitare un eccessivo deterioramento dei materiali e di agevolare una sollecita riutilizzazione;

2.4 i veicoli a motore possono essere avviati alla rottamazione solo dopo che il gestore del centro ha provveduto alla cancellazione degli stessi dal Pubblico Registro Automobilistico. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al d.lgs. 285/92;

2.5 le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi e delle batterie;

2.6 le aree utilizzate per il deposito preliminare dei rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti; devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di deposito;

2.7 le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio dei rifiuti, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sulle carcasse devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;

2.8 deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse;

2.9 l'accatastamento delle carcasse bonificate non deve prevedere una sovrapposizione di più di 3 carcasse;

2.10 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto regionale dei rifiuti, di cui all'art. 11 del d.lgs. 22/1997; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro tenuto

in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del d.lgs. 22/1997, nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente Gestore del Catasto;

2.11 le parti di ricambio, attinenti alla sicurezza dei veicoli, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 122;

2.12 è vietato l'incenerimento in loco di qualsiasi sostanza o rifiuto;

2.13 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 27 maggio 1985, n. 62 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere specificatamente autorizzati dall'ente competente in materia. Qualora l'impianto non fosse collegato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.14 l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di 2 metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;

2.15 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.16 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.17 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;

2.18 il deposito preliminare dei rifiuti riconducibili al d.lgs. 95/92 non deve superare i 500 litri; gli olii minerali esausti dovranno essere staccati in modo idoneo atto ad evitare la contaminazione degli stessi con sostanze estranee. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

2.19 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombosi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

2.20 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto e eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

2.21 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche ed integrazioni;

2.22 le operazioni di cui al presente atto devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. tutela ambientale 7 gennaio 1998 n. 36.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accorda con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimen-

ti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR2001019]

[5.3.5]

D.G.R. 13 LUGLIO 2001 - N. 7/5545

Ditta Fustameria Fontana s.r.l. con sede legale in viale delle Industrie 50 Cambiagio (MI). Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Cambiagio (MI), via delle Industrie 50. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di autorizzare la ditta Fustameria Fontana s.r.l. con sede legale in Cambiagio (MI) - via delle Industrie n. 50 all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi effettuate presso l'impianto sito in Cambiagio (MI) - via delle Industrie n. 36, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A., che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di disporre che la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 22/97 relativamente alle tipologie di rifiuti contenute nell'allegato A, perde validità dalla data di efficacia del presente atto, come disposto al punto 1 - comma d - della d.g.r. n. 43026 del 14 maggio 2001;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, avvera a modifica ove risulti pericolosità a dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, ferma restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia competente per territorio, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

6. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia competente per territorio, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di rideterminare in L. 57.000.000 (29.438,04 €) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo:

- messa in riserva in ingresso di 100 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 3.000.000 (1549,37 €);

- recupero di 10.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 36.000.000 (18.592,44 €);

- deposito preliminare di 60 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo smaltimento definitivo pari a L. 18.000.000 (9296,22 €);

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata agli atti regionali;

9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Cambiagio;

11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8.

Il segretario: Dainotti

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Fustameria Fontana s.r.l.

Sede legale: Cambiagio (MI) - via delle Industrie 50

Ubicazione impianto: Cambiagio (MI) - via delle Industrie 50.

1. Ubicazione dell'impianto e descrizione impianto

1.1 l'impianto interessa il mapp. 162 e 163 del foglio 2 del comune di Cambiagio, l'area interessata dall'impianto è inserita in zona D1 - area artigianale e industriale esistente e di completamento;

1.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto autorizzato ed alle condizioni di cui al presente allegato. Il quantitativo annuo autorizzato destinato all'attività di rigenerazione è pari a 10.000 tonnellate. I fusti destinati all'attività di trattamento vengono stoccati per un quantitativo massimo pari a 100 mc. I rifiuti decadenti dalle operazioni di lavaggio, rigenerazione fusti vengono stoccati in apposite sezioni, in idonei contenitori e per un quantitativo massimo di 60 mc;

1.3 la ditta è autorizzata alle operazioni di messa in riserva, rigenerazione e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fusti metallici e/o termoplastici vuoti, individuati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti con i seguenti codici provenienti da insediamenti produttivi, attività commerciali ed artigianali, raccolte differenziate:

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 04 Imballaggi in metallo

16 01 05 Imballaggi compositi

15 01 06 Imballaggi in più materiali

20 01 03 Plastica (piccole dimensioni)

20 01 04 Altri tipi di plastica

20 01 05 Metallo (piccole dimensioni)

1.4 La rigenerazione viene effettuata con le seguenti modalità:

- bordatura;

- pressatura;

- lavaggio interno del fusto a ciclo chiuso;

- asciugatura meccanica del fusto;

- controllo finale, all'interno del fusto, per l'accertamento della buona riuscita dell'operazione di lavaggio;

- spazzolatura esterna del fusto, a ciclo chiuso;

- verniciatura esterna effettuata meccanicamente.

2. Prescrizioni.

2.1 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 non possono essere ritirati rifiuti putrescibili;

2.4 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;

2.6 i rifiuti in uscita, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di deposito preliminare, se non direttamente collegati ad impianti di, smaltimento di cui ai punti D1 e D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

2.8 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

2.9 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF. territorialmente competenti;

2.10 i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati e allontanati;

2.11 tutte le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme applicative. Devono essere evitate comunque emissioni, anche solo diffuse, in atmosfera di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;

3. Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria.

Piano di emergenza. Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20010110]

[5.3.5]

D.G.R. 13 LUGLIO 2001 - N. 7/5547

Adda Express s.r.l. con Sede legale in Brivio (LC) - via per Airuno 19. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D 15, D 14 e D9) e recupero (R13, R 3 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con ampliamento qualitativo, effettuate nell'impianto sito in Brivio (LC), via per Airuno, 19. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;

- il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;

- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;

- il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e successive modifiche e integrazioni;

- la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Adda Express s.r.l., con sede legale e impianto in Brivio (LC), via per Airuno, 19, ha inoltrato istanza, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, in atti regionali n. 17401 del 14 dicembre 2000, così come successivamente integrata, tendente ad ottenere:

- il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D 15, D 14 e D9) e recupero (R13, R 3 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;

- l'ampliamento qualitativo dei rifiuti speciali non pericolosi da avviarsi al processo di inertizzazione;

- l'ampliamento qualitativo dei rifiuti speciali non pericolosi da avviarsi alle operazioni di deposito preliminare;

Richiamate.

- la d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92- 42335/99»;

- la d.g.r. n. 6/16671 del 26 luglio 1996, avente per oggetto: «Autorizzazione alla ditta Adda Express s.r.l. con sede legale via Vittorio Veneto, 23 Perego (LC) - per l'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio e/o cernita e/o trattamento di rifiuti speciali e speciali assimilabili agli urbani sito in via per Airuno, 19 Brivio»;

- la d.g.r. n. 6/48536 del 24 febbraio 2000, avente per oggetto: «Ditta Adda Express s.r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali, dell'impianto in Brivio (LC), via per Airuno, 19, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, con contestuale aggiornamento dell'autorizzazione di cui alla d.g.r. n. 16671 del 26 luglio 1996. Artt. 27, 28 e 57 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

- il d.d.g. Tutela Ambientale n. 5683 del 26 ottobre 1998, avente per oggetto: «Preso d'atto della variazione della sede legale, tale per cui titolare dell'autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti, di cui alla d.g.r. 16671 del 26 luglio 1996, deve intendersi la ditta Adda Express s.r.l., con sede legale in Brivio (LC), via per Airuno, 19»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa stessa che, in proposito, precisa che:

1. le operazioni effettuate nell'impianto suddetto, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, ivi comprese le tipologie di rifiuti per i quali viene richiesto l'ampliamento, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. l'istruttoria si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

3. la ditta è iscritta CCIAA di Lecco con n. LC042-9804 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto: «..... impianti di smaltimento.....»;

4. con certificato della CCIAA di Lecco prot. n. CER/12309/2000/CLC0032 del 16 ottobre 2000 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 3 maggio 1965, n. 575;

5. l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in L. 347.100.000 (pari a € 179.262,19) ed è relativo a:

- messa in riserva di 170 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero pari a L. 5.100.000 (pari a € 2.633,93);

- deposito preliminare di 450 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a L. 270.000.000 (pari a € 139.443,36);

- ricondizionamento preliminare e trattamento chimico - fisico di 28.350 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 72.000.000 (pari a € 37.184,90);

6. la Provincia di Lecco, con atto del Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia n. 8421 del 14 marzo 2001, ha espresso, ai sensi del 2° comma dell'art. 13 del r.r. 3/82, parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Ri-

fiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto autorizzatorio ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione;

Dato atto che il presente atto non è soggetto al controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di rinnovare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, alla ditta Adda Express s.r.l., con sede legale e impianto in Brivio (LC), via per Airuno, 19, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D 15, D 14 e D9) e recupero (R1 3, R 3 e R4) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di autorizzare l'ampliamento qualitativo, svolte nell'impianto sito in Brivio (LC), via per Airuno, 19, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di far presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Lecco, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;

5. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Lecco, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, una nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;

6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, Enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

7. di determinare in L. 347.100.000 (trecento quaranta sette milioni cento mila lire pari a € 179.262,19) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Adda Express s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

- messa in riserva di 170 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero pari a L. 5.100.000 (pari a € 2.633,93);

- deposito preliminare di 450 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi pari a L. 270.000.000 (pari a € 139.443,36);

- ricondizionamento preliminare e trattamento chimico - fisico di 28.350 ton/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a L. 72.000.000 (pari a € 37.184,90);

la fidejussione deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999. Contestualmente all'accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella accettata con nota n. 37721 del 9 giugno 2000;

8. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 45274 del 24 settembre 1999;

9. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A/R alla ditta Adda Express trasmettendone copia alla Provincia di Lecco e al comune di Brivio;

10. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al sog-

getto interessato, a mezzo raccomandata A/R, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Dainotti

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Adda Express s.r.l.

Sede legale: Brivio (LC), via per Airuno, 19

Ubicazione impianto: via per Airuno, 19 Brivio (LC).

1. Descrizione dell'impianto e delle modifiche apportate e autorizzate

1.1 Le caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte, con particolare riferimento ai quantitativi, sono quelle di cui alla d.g.r. n. 6/16671 del 26 luglio 1996, così come integrata con d.g.r. n. 6/48536 del 24 febbraio 2000, fatte salve le varianti e le integrazioni di cui ai punti successivi;

1.2 Presso il centro vengono svolte le seguenti operazioni.

a) adeguamento volumetrico effettuato mediante triturazione effettuata all'interno del capannone;

b) lavaggio fusti effettuata mediante l'utilizzo di specifico impianto;

c) inertizzazione, dove vengono svolte operazioni di ricondizionamento preliminare (D14), costituito da un sistema planetario al quale affluiscono, tramite un nastro trasportatore, i rifiuti da condizionare e, tramite una condotta in sovrappressione, il cemento contenuto all'interno di un silos. Il materiale ottenuto viene raccolto, con l'ausilio di un nastro trasportatore, in cassoni scarrabili. Le tipologie di rifiuti speciali, non pericolosi e non tossico-nocivi, provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio, da sottoporre al trattamento sopra descritto sono le seguenti: 010101, 010201, 010405, 030102, 050201, 050202, 060501, 070102, 100107, 100204, 100205, 100806, 101101, 101107, 101205, 101307, 110204, 120202, 120203, 150201, 190201, 190202, 190802, 190804, 190901, 190902 (purché non putrescibili), 190903, 190904;

d) i rifiuti speciali non pericolosi e non tossico nocivi da avviarsi all'impianto di inertizzazione sono ampliate con le seguenti tipologie di rifiuti così individuate e classificate dal C.E.R.:

07.02.02 fanghi da trattamento sui posto degli effluenti

07.06.02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

07.07.02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti

08.01.04 pitture in polvere

08.01.05 pitture e vernici indurite

08.02.01 polveri di scarto di rivestimenti

e) presso il centro vengono altresì effettuate ulteriori operazioni già autorizzate con d.g.r. n. 6/16671 del 26 luglio 1996, così come integrata d.g.r. n. 6/48536 del 24 febbraio 2000. I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti da attività artigianali, commerciali, insediamenti produttivi, di servizio e da raccolte differenziate (ad esclusione delle frazioni plurimateriali secche o delle frazioni umide provenienti dalle raccolte differenziate r.s.u.), destinati alle operazioni di cui sopra sono così catalogati e classificati come da C.E.R.:

010101, 010102, 010201, 010202, 010302, 010401, 10402, 010403, 010405, 010406, 010501, 020101, 020201, 020203, 020204, 020303, 020304, 020305, 020401, 020402, 020501, 020502, 020601, 020603, 020705, 030199 (limitatamente a acque di cabine di verniciatura), 030304, 030305, 040105, 040209, 040211, 040212, 040213, 050101, 050102, 050103, 050106, 050199 (limitatamente a terreno inquinato da sostanze oleose e/o idrocarburi), 050201, 050202, 050299 (limitatamente a soluzioni con bassissimo carico organico), 050602, 050604, 050804, 060299 (limitatamente a soluzioni detergenti basiche non contenenti cianuri), 060305, 060401, 060402, 060405, 060501, 060702, 061302, 070101, 070102, 070104, 070108, 070109, 070110, 070201, 070202, 070204, 070208, 070209, 070210, 070299 (limitatamente a gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni), 070301, 070309, 070310, 070401, 070404, 070409, 070410, 070501, 070504, 070509, 070510, 070601, 070602, 070604, 070608, 070609, 070610, 070699, limitatamente a terreno inquinato da sostanze oleose e/o idrocarburi), 070701, 070702, 070704, 070709, 070710, 080101,

080102, 080103, 080104, 080105, 080106, 080107, 080108, 080109, 080110, 080201, 080202, 080299 (limitatamente a materiali ceramici cotti), 080302, 080303, 080304, 080306, 080308, 080309, 080402, 080403, 080404, 080408, 090101, 090102, 090103, 090104, 090105, 100101, 100102, 100107, 100112, 100202, 100203, 100204, 100205, 100206, 100401, 100408, 100507, 100608, 100704, 100706, 100801, 100802, 100804, 100806, 100807, 100901, 100902, 100903, 101001, 101002, 101003, 101004, 101101, 101102, 101103, 101105, 101106, 101107, 101199 (limitatamente a bagni esausti di fissaggio non deargentati, bagni esausti di fissaggio deargentati), 101201, 101203, 101204, 101205, 101207, 101301, 101303, 101306, 101307, 101308, 10105, 10106, 10108, 110102, 110203, 110204, 110302, 120101, 120102, 120103, 120107, 120108, 120109, 120110, 120111, 120113, 120201, 120202, 120203, 120299 (limitatamente a scorie e/o polveri contenuti più metalli), 120301, 120302, 130102, 130103, 130104, 130105, 130106, 130107, 130108, 130201, 130202, 130203, 130501, 130502, 130503, 130504, 130505, 130601, 140103, 140104, 140105, 140106, 140107, 140402, 140403, 150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150201, 160103, 160105, 160202, 160703, 160705, 160706, 170101, 170102, 170103, 170104, 170202, 170301, 170302, 170303, 170407, 170408, 170501, 170502, 170602, 170701, 180104, 180105, 190110, 190201, 190202, 190301, 190302, 190303, 190402, 190801, 190802, 190803, 190804 (purché non putrescibili), 190807, 190901, 190902 (purché non putrescibili), 190903, 190904, 200101, 200102, 200103, 200104, 200105, 200106, 200107, 200109, 200112, 200113, 200116, 200201 (purché non putrescibili), 200202, 200203, 200301 (limitatamente ai rifiuti ingombranti), 200302 (purché non putrescibili), 200303;

f) i rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente punto e), destinati alle operazioni di ricondizionamento e di deposito preliminare, sono ampliate con le seguenti tipologie di rifiuti così individuate e classificate dal C.E.R.:

19.01.01 ceneri pesanti e scorie

19.01.02 metalli ferrosi separati dalle ceneri pesanti

1.3 l'impianto è suddiviso in 7 zone funzionali utilizzate per la messa in riserva, il trattamento e il deposito preliminare di rifiuti, le aree sono così individuate:

Zona 1 - Area di deposito preliminare di rifiuti liquidi non pericolosi e pericolosi in serbatoi;

Zona 2 - Area di messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti solidi/liquidi non pericolosi in big bags, fusti, cassonetti e cisternette - trattamento di liquidi fotolitografici;

Zona 3 - Area di messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti solidi/liquidi pericolosi in big bags, fusti, cassonetti e cisternette;

Zona 4 - Area di trattamento dei rifiuti (inertizzazione, triturazione, lavaggio fusti);

Zona 5 - Area di messa in riserva/deposito preliminare in cassoni dei rifiuti sottoposti a trattamento in Zona 4;

Zona 6 - Area di scarico/carico, cernita e compattazione di rifiuti solidi non pericolosi e/o pericolosi sotto tettoia;

Zona 7 - Area di messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti solidi non pericolosi e/o pericolosi in cassoni sotto tettoia;

2. Prescrizioni.

a) L'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con la d.g.r. n. 6/16671 del 26 luglio 1996, così come integrata d.g.r. n. 6/48536 del 24 febbraio 2000, quanto non diversamente stabilito dal presente atto;

b) i rifiuti speciali pericolosi trattabili presso la sezione di inertizzazione devono avere una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

c) le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

d) nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 22/97 possono essere operate fasi di miscelazione tra categorie omogenee di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G del d.lgs. 22/97 ovvero tra rifiuti non pericolosi, esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi del d.lgs. 22/97 e del punto 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82.

La miscelazione dovrà essere effettuata adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite ed in particolare:

– Ad ogni cisterna, serbatoio o contenitore in genere destinato al deposito di miscele di rifiuti deve essere assegnato un codice univoco;

– Ogni partita di rifiuto in ingresso sarà registrata riportando la codifica della cisterna, serbatoio o contenitore in cui verrà collocata;

– Il serbatoio dove avviene la miscelazione deve avere gli sfiiati presidiati da idoneo impianto di abbattimento;

– È vietata la miscelazione di rifiuti con diverso stato fisico o che possano dar origine a sviluppo di gas tossici;

– Il rifiuto deve essere preventivamente controllato dal responsabile dell'impianto, mediante una prova di miscelazione su piccole quantità di rifiuto per verificarne la compatibilità chimico-fisica. Si terrà sotto controllo l'eventuale polimerizzazione, riscaldamento, sedimentazione etc. per 24 ore; trascorso tale tempo senza il verificarsi di nessuna reazione si procederà alla miscelazione;

e) le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;

f) il volume di riserva del deposito dei rifiuti liquidi in serbatoio deve essere pari al 10% della capacità complessiva del deposito;

g) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997. I materiali selezionati e non direttamente recuperati dovranno essere avviati ad impianti che ne effettuano il recupero in sostituzione di altre materie prime. Gli stessi devono avere caratteristiche merceologiche equivalenti o conformi alla normativa tecnica del settore di riutilizzo;

h) i rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal d.lgs. 95/92, accompagnati dal modello di cui all'allegato F del d.m. 392/1996 e dal formulario di identificazione di cui all'art. 15 del d.lgs. 22/97, devono essere ceduti al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati. È fatto altresì obbligo che lo stoccaggio degli oli usati risponda ai requisiti dell'allegato C del d.m. 392/96. Sono fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori prescrizioni che gli Enti competenti dovessero assumere a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Governo di cui al comma 2-bis dell'art. 56 del d.lgs. 95/92;

i) ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia e al comune territorialmente competenti per territorio;

j) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dalle autorità competenti. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

k) nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

l) le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi del paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

m) prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la Ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti in oggetto (scheda descrittiva e/o risultante analitiche e/o dichiarazione del produttore); per i rifiuti destinati al trattamento nelle sezioni di inertizzazione la ditta dovrà accertare, mediante analisi chimica, che gli stessi ab-

biano una concentrazione limite inferiore a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82. Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tale caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

n) per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993 n. 549 «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve, se non direttamente trattato presso un impianto dotato di sistemi di captazione, essere conferito a impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;

o) le lampade ed i monitor dovranno essere stoccati e movimentati in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in essi contenuti;

p) di disporre l'osservanza della circolare n. 18135/ECOL. dell'1 luglio 1982 relativa a «Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB» che qui si intende integralmente trascritta e del d.lgs. 209/99 relativa allo smaltimento del PCB e PCT;

q) le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, tritrazione e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta. La stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;

r) lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

s) le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere staccati in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti meteorici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di stoccaggio degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da accumulatori esausti, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti al Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti Piombasi, direttamente o mediante consegna ai suoi raccoglitori incaricati o convenzionati, autorizzati;

t) i rifiuti in matrice instabile, friabile o polverulenti suscettibili di rilasciare fibre di amianto in forma libera, devono essere detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi, idonei per materiale e spessore, di resistenza adeguata per ogni operazione di movimentazione interna, trasporto ed ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento, ai fini di evitare dispersioni eoliche dell'amianto nell'ambiente. Lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in ambiente chiuso e controllato. Si dispone, inoltre, l'assoluta osservanza del d.P.R. 257/92 e del d.P.R. 818/94;

u) per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF territorialmente competenti;

v) non sono ammessi al trattamento di inertizzazione rifiuti con un contenuto di sostanza organica superiore al 5% o che in ambiente alcalino producano esotermia, sviluppino gas a che risultino comunque incompatibili con il processo;

w) il prodotto «inertizzato» dovrà conseguire l'aspetto di materiale palabile e non gocciolante, il cui eluato deve rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle caratteristiche dello stoccaggio definitivo in cui il rifiuto verrà collocato;

x) sui rifiuti inertizzati, prima del conferimento ad impianti finali di smaltimento, la ditta deve provvedere alle analisi sull'eluato secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 5/47636 del 7 febbraio 1994, così come integrata con d.g.r. n. 6/36489 del 29 maggio 1998;

y) qualora il quantitativo dei rifiuti stoccati e quello dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero dei rifiuti abbiano le caratteristiche previste dal d.lgs. 334/99 la ditta dovrà ottemperare alle disposizioni della stessa legge;

z) i gas di scarico degli automezzi operanti all'interno del capannone devono essere adeguatamente convogliati ed allontanati.

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza:

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

[BUR20010111]

[3.2.0]

D.G.R. 27 LUGLIO 2001 - N. 7/5724

Indicazioni per la riclassificazione dell'attività odontoiatrica, degli studi professionali e della chirurgia ambulatoriale

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 e, in particolare, l'art. 4 c. 1, laddove si dispone «sul territorio della Regione nessuna struttura pubblica o privata può esercitare attività sanitaria se priva di specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o dalla ASL secondo la vigente normativa statale o regionale»;

Sottolineato, pertanto, come l'attuale previsione legislativa regionale riguardi esclusivamente le strutture sanitarie e non gli studi professionali;

Richiamata la d.g.r. n. 49523 del 7 aprile 2000 nella quale si affermano i seguenti principi:

- valorizzare il ruolo professionale svolto da piccole realtà, semplici dal punto di vista organizzativo, ma non per questo di minor efficacia nell'intervento sanitario;
- riservare l'inevitabile onerosità del regime autorizzativo a quelle strutture per le quali effettivamente l'autorizzazione all'esercizio costituisce maggiore tutela degli assistiti;
- definire una modalità semplice per combattere l'abusivismo nell'esercizio delle professioni sanitarie;

Preso atto che l'art. 8-ter del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 che al c. 2 prevede «l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente»;

Considerato che gli studi professionali, dove le prestazioni erogate non determinino procedure diagnostiche terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, rientrano in quella tipologia di attività sanitaria per la quale non è previsto il vincolo normativo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 15/99;

Precisato che l'inizio di attività svolta presso studi medici deve essere comunicata all'ASL competente e che, comunque, anche per detti studi professionali, nulla viene innovato circa l'applicazione dei regolamenti edilizi comunali e della normativa di sicurezza vigente, solamente ripresa nei requisiti tecnologici generali di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997;

Ribadito che quanto disposto con il presente provvedimento, in merito all'esercizio dell'attività degli studi medici, deve intendersi integralmente esteso all'attività delle professioni sanitarie svolte nel possesso dei titoli previsti dalla norma;

Preso atto dell'art. 22 del d.P.R. 270/2000 nonché dell'art. 20 del d.P.R. 272/2000 che disciplinano i requisiti di studio rispettivamente per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta;

Sottolineato pertanto di non procedere con ulteriori previsioni per dette categorie di studi medici, ad eccezione degli eventuali sviluppi di forme complesse di associazionismo che troveranno specifica trattazione, anche laddove negli stessi locali vengano svolte altre attività sanitarie non aventi comunque caratteristiche che prevedano il vincolo normativo dell'autorizzazione;

Considerato che lo svolgimento delle prestazioni previste dal d.P.R. 270/2000 e dal d.P.R. 272/2000 nei rispettivi nomenclatori tariffari delle prestazioni aggiuntive non configura esercizio della chirurgia ambulatoriale;

Dato atto che l'attività odontoiatrica esercitata all'interno di realtà organizzative monospecialistiche, non configurabile quale struttura ambulatoriale, viene definita da requisiti propri (allegato 1), identificando così un sistema autorizzativo peculiare;

Vista la legge regionale 12 agosto 1999, n. 15 «Modifiche e abrogazioni legislative per la realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo», così come modificata dalla l.r. 3/2001;

Richiamata la d.g.r. n. 3312 del 2 febbraio 2001 avente ad oggetto: «Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 1999 n. 15, relative alle attività sanitarie svolte presso strutture pubbliche e private»;

Precisato che le modalità procedurali del percorso autorizzativo stabilito per «l'attività odontoiatrica monospecialistica» sono quelle previste dalla d.g.r. n. 3312/01, così come integrata con il presente provvedimento;

Sottolineato che, nulla è innovato rispetto alle previsioni contenute nella d.g.r. n. 38133/98, e che, pertanto, per accedere al regime di accreditamento «l'attività odontoiatrica monospecialistica», dovrà possedere tutti i requisiti previsti per le strutture ambulatoriali;

Precisato che le attività odontoiatriche già autorizzate ai sensi della legge regionale 5/86 o del T.U.LL.SS., r.d. n. 1265/1934, per le quali non intervenga alcuna modifica rispetto a quanto indicato nell'atto autorizzativo già posseduto, non dovranno provvedere a nuova autorizzazione;

Ritenuto che la riclassificazione di tali strutture nella «attività odontoiatrica monospecialistica» avvenga, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento attraverso segnalazione alla ASL competente;

Precisato che i tempi di adeguamento, rispetto ai requisiti di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, iniziano dallo scadere dei 90 giorni di cui sopra e sono previsti in cinque anni, per tutte le strutture oggi autorizzate ai sensi della l.r. 5/86 o del T.U.LL.SS., r.d. n. 1265/1934, che presentino riclassificazione come «attività odontoiatrica monospecialistica»;

Sottolineato che i soggetti autorizzati per attività odontoiatrica ai sensi della l.r. 5/86 che non provvedano alla riclassificazione manterranno il regime autorizzativo previsto per le strutture ambulatoriali nonché i tempi di adeguamento stabiliti con d.g.r. 38133/98;

Richiamato il d.d.g. n. 6859 del 20 marzo 2000 «Approvazione del percorso procedurale per il trasferimento delle autorizzazioni sanitarie e di accreditamento a seguito del passaggio ad altro soggetto giuridico di struttura sanitaria accreditata ai sensi della l.r. 31/97»;

Dato atto che il passaggio ad altro soggetto giuridico della «attività odontoiatrica monospecialistica», mantiene in essere gli atti autorizzativi;

Richiamato il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000, laddove introduce la distinzione tra chirurgia ambulatoriale e in regime di ricovero;

Dato atto che l'esercizio della chirurgia ambulatoriale, in qualsiasi contesto organizzativo erogata, deve prevedere i requisiti minimi autorizzativi di cui alla scheda «Assistenza Specialistica Ambulatoriale» del d.P.R. 14 gennaio 1997, e per l'accreditamento gli ulteriori requisiti previsti dalla d.g.r. n. 38133/98;

Dato atto che per chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive praticabili senza ricovero, in ambulatori, in anestesia topica, locale, loco regionale;

Ritenuto di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento;

Preso atto dei contributi dei gruppi di lavoro istituiti:

- per lo studio delle problematiche connesse con il regime autorizzativo degli studi medico professionali - d.d.g. n. 964 del 16 gennaio 2001 ed integrazione al medesimo con d.d.g. n. 6959 del 26 marzo 2001;
- per lo studio delle problematiche connesse con il regime autorizzativo delle strutture odontoiatriche - d.d.g. n. 29186 del 20 novembre 2001 ed integrazione al medesimo con d.d.g. n. 966 del 26 marzo 2001;

- per lo studio delle problematiche connesse con il regime autorizzativo delle strutture di chirurgia ambulatoriale – d.d.g. n. 29187 del 20 novembre 2000 integrato con d.d.g. n. 965 del 16 gennaio 2001 e d.d.g. n. 6956 del 26 marzo 2001;
 - per l'elaborazione di linee guida relative alla professione sanitaria dei fisioterapisti – d.d.g. n. 9628 del 13 aprile 2000 prorogato con d.d.g. n. 31820 dell'1 dicembre 2000;
- Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

Delibera

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate:

1. gli studi professionali, dove le prestazioni erogate non determinino procedure diagnostiche terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, rientrano in quella tipologia di attività sanitaria per la quale non è previsto il vincolo normativo dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 15/99;

2. per detti studi professionali, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla ASL competente dell'inizio attività, nulla viene innovato circa l'applicazione dei regolamenti edilizi comunali e della normativa di sicurezza vigente, solamente ripresa nei requisiti tecnologici generali di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997;

3. quanto disposto con il presente provvedimento in merito all'esercizio dell'attività degli studi medici deve intendersi integralmente esteso all'attività delle professioni sanitarie, svolte nel possesso dei titoli previsti dalla norma;

4. di non procedere con ulteriori previsioni, rispetto all'art. 22 del d.P.R. 270/2000 nonché all'art. 20 del d.P.R. 272/2000, per quanto riguarda gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ad eccezione degli eventuali sviluppi di forme complesse di associazionismo che troveranno specifica trattazione, anche laddove negli stessi locali vengano svolte altre attività sanitarie non aventi comunque caratteristiche che prevedano il vincolo normativo dell'autorizzazione;

5. di considerare che lo svolgimento delle prestazioni previste dal d.P.R. 270/2000 e dal d.P.R. 272/2000 nei rispettivi nomenclatori tariffari delle prestazioni aggiuntive non configura esercizio della chirurgia ambulatoriale;

6. l'attività odontoiatrica esercitata all'interno di realtà organizzative monospecialistiche, non configurabile quale struttura ambulatoriale, viene definita da requisiti propri, specificati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, identificando così un sistema autorizzativo peculiare;

7. le modalità procedurali del percorso autorizzativo stabilito per «l'attività odontoiatrica monospecialistica» sono quelle previste dalla d.g.r. n. 3312/01, così come integrata con il presente provvedimento;

8. per accedere al regime di accreditamento «l'attività odontoiatrica monospecialistica», dovrà possedere tutti i requisiti previsti per le strutture ambulatoriali;

9. le attività odontoiatriche già autorizzate ai sensi della legge regionale 5/86 o del T.U.LL.SS., r.d. n. 1265/1934, per le quali non intervenga alcuna modifica rispetto a quanto indicato nell'atto autorizzativo già posseduto, non dovranno provvedere a nuova autorizzazione, ma a semplice riclassificazione che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento attraverso segnalazione alla ASL competente;

10. i tempi di adeguamento, rispetto ai requisiti di cui all'allegato 1 del presente atto, iniziano dallo scadere dei 90 giorni di cui al precedente punto 9 e sono previsti in cinque anni, per tutte le strutture oggi autorizzate ai sensi della l.r. 5/86 o del T.U.LL.SS., r.d. n. 1265/1934, che presentino riclassificazione come «attività odontoiatrica monospecialistica»;

11. i soggetti autorizzati per attività odontoiatrica ai sensi della l.r. 5/86, che non provvedano alla riclassificazione manterranno il regime autorizzativo previsto per le strutture ambulatoriali nonché i tempi di adeguamento stabiliti con d.g.r. 38133/98;

12. il passaggio ad altro soggetto giuridico della «attività odontoiatrica monospecialistica», mantiene in essere gli atti autorizzativi;

13. l'esercizio della chirurgia ambulatoriale, in qualsiasi contesto organizzativo erogata, deve prevedere i requisiti minimi autorizzativi di cui alla scheda «Assistenza Specialistica Ambulatoriale» del d.P.R. 14 gennaio 1997, e per l'accredimento gli ulteriori requisiti previsti dalla d.g.r. n. 38133/98;

14. di prendere atto che per chirurgia ambulatoriale si intende la possibilità clinica, organizzativa ed amministrativa di effettuare interventi chirurgici od anche procedure diagnostiche e/o terapeutiche invasive e seminvasive praticabili senza ricovero, in ambulatori, in anestesia topica, locale, loco regionale;

15. di dare mandato alla Direzione Generale Sanità di assumere le ulteriori determinazioni necessarie alla piena attuazione del presente provvedimento.

Il segretario: Sala



ALLEGATO 1

Attività di odontoiatria monospecialistica

OGPAZ01	È adottato un documento in cui siano esplicitati la missione, gli obiettivi e l'organizzazione interna della struttura?
SGTEC01	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica?
SGTEC02	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antincendio?
SGTEC03	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione acustica?
SGTEC04	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza elettrica?
SGTEC05	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza anti-infortunistica?
SGTEC06	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di igiene dei luoghi di lavoro?
SGTEC07	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti?
SGTEC08	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche?
SGTEC09	Si è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di smaltimento dei rifiuti?
SSASA07	In tutti i locali, sono assicurate, di regola, l'illuminazione e la ventilazione naturali?
SSASA01	La sala per l'esecuzione delle prestazioni è di dimensioni non inferiori a 7,5 mq per riunione e garantisce il rispetto della privacy del paziente?
SSASA02	Esistono degli spazi per l'attesa, per l'accettazione, per le attività amministrative?
SSASA03	Esistono servizi igienici fruibili per utenti e personale?
SSASA04	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale pulito?
SSASA05	Esiste uno spazio, o dei locali per il deposito del materiale sporco?
SSASA06	Esiste uno spazio, a degli armadi per il deposito del materiale d'uso, delle attrezzature, delle strumentazioni?
SSASA10	È presente un Kit per la gestione dell'emergenza?
OSASA01	Durante lo svolgimento dell'attività clinica, le prestazioni vengono erogate direttamente dal medico odontoiatra?
OSASA03	Tutti i materiali, i farmaci, le confezioni soggetti a scadenza, portano in evidenza la data della scadenza stessa?
OSASA05	Le registrazioni e le copie dei referti vengono conservate secondo le modalità ed i tempi sanciti dalla normativa vigente?
OGPRO07	Sono predisposti documenti riguardanti le modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di tutti gli strumenti ed accessori?
OGPRO08	Sono predisposti documenti riguardanti la pulizia e sanificazione degli ambienti?

D) CIRCOLARI E COMUNICATI

[BUR20010112]

[3.2.0]

CIRC.R. 25 LUGLIO 2001 - N. 42

Direzione Generale Sanità - Polizia mortuaria. Misure cautelari per morti dovute e malattie infettive e contagiose diffuse

- Ai Responsabili
dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL
- e p.c. Ai Sindaci dei Comuni Lombardi
Ai Direttori Generali delle ASL
Ai Direttori Generali delle AA.OO.
Ai Commissari degli IRCCS
Ai Legali Rappresentanti
degli Ospedali Classificati
Ai Legali Rappresentanti
delle Case di Cura
Al Ministero della Sanità
- LORO SEDI

L'articolo 18 del d.P.R. n. 285/90 prevede che «quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere, deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante».

L'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità nella circolare n. 24 del 24 giugno 1993 veniva individuato in prima istanza nell'elenco annesso al decreto, ministeriale del 15 dicembre 1990 per le malattie di classe 1°, 2°, 3°, ma già nella stessa circolare si faceva giusto riferimento ad un successivo emanando specifico elenco di cui a tuttora non risulta essere avvenuta la pubblicazione.

Alla lettera comunque «l'apposito elenco» non poteva e non può definitivamente essere inteso quello delle malattie infettive soggette e denuncia, ma uno specifico e preciso elenco basato su motivazioni tecnico scientifiche.

È evidente infatti che non tutte le malattie infettive elencate nel decreto ministeriale su indicato necessitano di misure cautelari tali da impedire la vestizione del cadavere o esigere la disinfezione esterna dello stesso. Recentemente si sono verificate situazioni in alcune Aziende Sanitarie della Lombardia che hanno sconcertato l'opinione pubblica e sono state riprese in modo assai critico dagli organi di informazione regionali e nazionali.

Già nella stessa circolare ministeriale del 1993 si prevedevano possibili deroghe, ad esempio con riferimento agli articoli 18 e 25, era prevista la possibilità di rivestire e ricomporre il cadavere senza però svestire la salma degli indumenti che la persona indossava all'atto del decesso.

In particolare non si ritiene che per gli aspetti di igiene e prevenzione siano necessarie misure cautelari del genere specie per le malattie infettive trasmissibili per via ematica o sessuale o per malattie quali tetano, botulismo, meningite, eccetera.

In bozze di proposte di revisione del d.P.R., predisposte tempo fa a livello ministeriale con la collaborazione delle Regioni, infatti l'apposito elenco si riduceva ad una decina di malattie suddivise in due classi con misure cautelari differenziate: le più rilevanti per morti da febbri emorragiche virali, peste, ortopoxvirus, malattie da prioni, carbonchio.

Per quanto sopra e sino all'emanazione dell'apposito elenco da parte del Ministero della Sanità, si raccomanda la massima cautela nell'applicazione delle citate norme dell'articolo 18 del d.P.R. n. 285/90, nonché di quelle degli articoli 10 e 25, che non devono essere interpretate in senso restrittivo, ma sulla base di criteri tecnico-sanitari.

Ciò significa che è demandato all'organo sanitario territorialmente competente disporre le misure cautelari occorrenti alla prevenzione delle malattie infettive e/o altri inconvenienti igienico sanitari sullo base di puntuali motivazioni di carattere tecnico, scientificamente sostenibili, e non su interpretazioni più o meno formalistiche di una norma incompleta e sicuramente da interpretare alla luce delle finalità che la norma stesso si propone di perseguire.

Il dirigente: Vittorio Carreri

[BUR20010113]

COM.R. 28 AGOSTO 2001 - N. 166

Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di luglio 2001

Si comunica che nel mese di luglio 2001 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

- Se.O. = Serie Editoriale Ordinaria
S.O. = Supplemento Ordinario
S.S. = Supplemento Straordinario
Se.I. = Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C. = Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis = Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis = Serie Editoriale Ordinaria Bis

LUGLIO 2001

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTA
27	2.7	Se.O.	160
	2.7	Se.O.Bis	160
	3.7	I S.S.	161
	4.7	Se.I.	162
	4.7	Se.I.C.	163
	5.7	II S.S.	164
	6.7	III S.S.	165
28	9.7	Se.O.	166
	9.7	Se.O.Bis	166
	10.7	I S.S.	167
	11.7	Se.I.	168
	11.7	Se.I.C.	169
	12.7	II S.S.	170
	13.7	III S.S.	171
	13.7	IV S.S.	171
13.7	I S.O.	172	
29	16.7	Se.O.	173
	16.7	Se.O.Bis	173
	17.7	I S.S.	174
	18.7	Se.I.	175
	18.7	Se.I.C.	176
	19.7	II S.S.	177
	20.7	III S.S.	178
	20.7	I S.O.	179
30	23.7	Se.O.	180
	23.7	Se.O.Bis	180
	24.7	I S.S.	181
	25.7	Se.I.	182
	25.7	Se.I.Bis	182
	25.7	Se.I.C.	183
	26.7	II S.S.	184
27.7	III S.S.	185	
31	30.7	Se.O.	186
	30.7	Se.O.Bis	186
	31.7	I S.S.	187

F) DECRETI DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA E DI UNITÀ ORGANIZZATIVA

[BUR20010114]

[4.7.0]

D.D.S. 26 GIUGNO 2001 - N. 15415

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale La Brevia Cooperativa Sociale avente sede in Traona (SO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale La Brevia Cooperativa Sociale, con sede in Traona (SO) - Località Valletta - via Pedemontana s.n.c., codice fiscale e partita IVA n. 00781270145 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 301, numero progressivo 602;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale La Brevia Cooperativa Sociale con sede in Traona (SO) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale La Brevia Cooperativa Sociale con sede in Traona (SO) di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi, entro il mese di dicembre 2001 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale La Brevia Cooperativa Sociale - via Pedemontana s.n.c. - Località Valletta - 23019 Traona (SO), alla Prefettura di Sondrio, alla Direzione Generale del Lavoro di Sondrio ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente della Struttura
Sviluppo della Cooperazione
Sergio Raffaele

[BUR20010115]

[4.7.0]

D.D.S. 26 GIUGNO 2001 - N. 15416

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Graffio Cooperativa Sociale avente sede in Brescia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Graffio Cooperativa Sociale, con sede in Brescia - via F.lli Bandiera 10, codice fiscale e partita IVA n. 03618880177 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 302, numero progressivo 603;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - en-

tro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Graffio Cooperativa Sociale con sede in Brescia di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Graffio Cooperativa Sociale con sede in Brescia di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi, entro il mese di dicembre 2001 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Graffio Cooperativa Sociale - via F.lli Bandiera 10, 25100 Brescia, alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Generale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente della Struttura
Sviluppo della Cooperazione
Sergio Raffaele

[BUR20010116]

[4.7.0]

D.D.S. 26 GIUGNO 2001 - N. 15419

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale I.D.E.A. Cooperativa Sociale avente sede in Arese (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale I.D.E.A. Cooperativa Sociale, con sede in Arese (MI) - via De Gasperi 8, codice fiscale e partita IVA n. 02923350967 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 302, numero progressivo 604;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale I.D.E.A. Cooperativa Sociale con sede in Arese (MI) di comunicare alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale I.D.E.A. Cooperativa Sociale - via De Gasperi 8, 20020 Arese (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Generale

del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente della Struttura
Sviluppo della Cooperazione
Sergio Raffaele

[BUR20010117]

D.D.S. 26 GIUGNO 2001 - N. 15420

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Case Pionieri Cooperativa Sociale avente sede in Milano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Case Pionieri Cooperativa Sociale, con sede in Milano - V.le Papiniano 22/B, codice fiscale e partita IVA n. 13133390156 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 303, numero progressivo 605;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale, Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Case Pionieri Cooperativa Sociale con sede in Milano- di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Case Pionieri Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla Regione - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi, entro il mese di dicembre 2001 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Case Pionieri Cooperativa Sociale - V.le Papiniano 22/B, Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente della Struttura
Sviluppo della Cooperazione
Sergio Raffaele

[BUR20010118]

D.D.S. 26 GIUGNO 2001 - N. 15421

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Adelante Cooperativa Sociale avente sede in Cinisello Balsamo

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Adelante Cooperativa Sociale, con sede in V.lo del Gallo 10 - Cinisello Balsamo (MI), codice fiscale e partita IVA n. 11781960155 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio n. 200, numero progressivo 399;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale, Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Adelante Cooperativa Sociale con sede in Cinisello Balsamo (MI) di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Adelante Cooperativa Sociale - V.lo del Gallo 10 - Cinisello Balsamo (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente della Struttura
Sviluppo della Cooperazione
Sergio Raffaele

[BUR20010119]

D.D.S. 26 GIUGNO 2001 - N. 15422

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale I Fatti P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Varese

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale I Fatti P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Cascina del Rosario 104 - 21100 Varese, codice fiscale e partita IVA n. 02598330120 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio n. 200 numero progressivo 400;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia - Direzione Generale, Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale I Fatti P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Varese di comunicare alla Regione Lombardia - Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo - entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

- lo statuto;

- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

– la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;

4) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale I Fatti P.S.C. Cooperativa Sociale – Cascina del Rosario 104 – 21100 Varese, alla Prefettura di Varese, alla Direzione Generale del Lavoro di Varese ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente della Struttura
Sviluppo della Cooperazione
Sergio Raffaele

[BUR20010120]

[4.7.0]

D.D.S. 30 LUGLIO 2001 – N. 18333

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Oasi Cooperativa Sociale avente sede in San Donato Milanese (MI)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Omissis

Decreta

1) la Cooperativa Sociale Oasi Cooperativa Sociale, con sede in San Donato Milanese (MI) – via G. Di Vittorio 1, codice fiscale e partita IVA n. 13187550150 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 305, numero progressivo 610;

2) è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale, Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:

– il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;

– nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;

3) è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Oasi Cooperativa Sociale con sede in San Donato Milanese (MI) di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:

– lo statuto;

– la composizione della compagine sociale, qualora si riscontrino una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4) è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Oasi Cooperativa Sociale con sede in San Donato Milanese (MI) di comunicare alla Regione – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Unità Organizzativa Cooperazione e Servizi, entro il mese di dicembre 2001 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5) il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Oasi Cooperativa Sociale – via G. Di Vittorio 1, 20097 San Donato Milanese (MI), alla Prefettura di Milano, alla Direzione Generale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6) il presente provvedimento non è soggetto a controllo, ai sensi dell'art. 17, c. 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il dirigente della Struttura
Sviluppo della Cooperazione
Sergio Raffaele

[BUR20010121]

[4.5.0]

D.D.S. 23 AGOSTO 2001 – N. 19761

Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica – L.r. 22 febbraio 1993, n. 7, art. 5. Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori. Indicazione della data di inizio per la presentazione delle domande relative alla concessione dei contributi, anno 2001

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

DIFFUSIONE DELLA INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Vista la l.r. 22 febbraio 1993, n. 7: «Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 – Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese – e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato», con particolare riferimento all'art. 5, che prevede la possibilità di concedere alle piccole imprese un contributo in conto capitale per la realizzazione di progetti di innovazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 5/39657 del 2 agosto 1993 e successive modifiche ed integrazioni che definisce le modalità attuative degli interventi previsti dall'art. 5 della l.r. 7/93;

Vista la d.c.r. 1° ottobre 1997 n. VI/697 che ha fissato gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi di cui alla l.r. 35/96, che ha ribadito che possono beneficiare della l.r. 7/93, art. 5 comma 1, esclusivamente le piccole imprese che realizzano prodotti o servizi innovativi, oppure progetti di innovazione sui propri processi produttivi, purché volti a conseguire rilevanti risultati nella riduzione degli effetti inquinanti dei cicli di produzione;

Considerato che i parametri dimensionali e le caratteristiche delle piccole imprese richiedenti il contributo devono rispettare la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, così come definita dalla raccomandazione della Commissione 96/280/CE del 3 aprile 1996 e dal decreto 18 settembre 1997 del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e sue successive integrazioni;

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 che all'art. 2, comma 76, stabilisce che gli interventi di sostegno alle imprese per la realizzazione di progetti innovativi, di cui alla legge 7/93, vengano attuati in conformità alla procedura valutativa a sportello ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 123, e che al comma 78 del medesimo art. 2, prevede di adeguare i procedimenti amministrativi relativi ai singoli interventi, alle procedure di cui al d.lgs. 123/98;

Considerato che con d.g.r. n. 43471 dell'8 giugno 1999, con oggetto «Prima attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 – Razionalizzazione degli interventi di sostegno alle imprese» sono state fornite indicazioni procedurali di massima per l'assegnazione dei contributi, disponendo per interventi di cui all'art. 5 della l.r. 7/93, la procedura valutativa a sportello prevedendo la pubblicazione di un avviso contenente, tra l'altro, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, rinviando a successivo provvedimento l'aggiornamento dei criteri attuativi previsti dalle singole leggi di finanziamento;

Considerato che alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 5/39657 del 2 agosto 1993, è da attribuire la valenza dell'avviso di cui alla d.g.r. n. 43471/99, stabilendo, quindi, l'applicazione del procedimento a sportello e i criteri richiamati all'allegato 3 del presente provvedimento;

Visto, quindi, che l'istruttoria relativa alle domande di contributo deve essere realizzata secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili;

Considerato che, a seguito di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 2001, disposta con deliberazione di Giunta regionale n. 7/5827 del 2 agosto 2001, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa nell'anno 2001 sul capitolo 2.3.8.3.51.3678 ammonta a L. 3.600.000.000;

Ritenuto opportuno con il presente provvedimento procedere alla individuazione della data di apertura per la presentazione delle domande, riferite all'annualità 2001, e all'approvazione del fac-simile del modulo di dichiarazione-domanda relativo alla concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 5 della l.r. 7/93, ferme restando le modalità attuative e le norme procedurali previste dalla più volte richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 5/39657 del 2 agosto 1993;

Considerato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, d.lgs. 123/98:

– verrà comunicato, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, a mezzo di avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

– sarà restituita la documentazione pervenuta da parte degli istanti, a loro spese, relativa alle dichiarazioni-domande che non possono essere soddisfatte;

– verrà comunicata la data a partire dalla quale è possibile presentare le nuove domande in caso di nuove disponibilità;

Considerato che l'emissione del provvedimento di conces-

Via e n. civico
 Telefono Telefax E-mail

A11) Iscrizione a

- CCIAA di n. del
- Registro regionale delle Imprese Artigiane di n. del

A12) Contatto operativo in azienda

cognome nome
 tel. fax e-mail

A13) Capitale sociale e sua ripartizione

(indicare l'entità del capitale sociale, il nome dei titolari e/o dei soci nonché le rispettive quote percentuali da ognuno possedute.)

A14) Conformità alla disciplina comunitaria, indipendenza societaria

(sono escluse le imprese aventi partecipazione pubblica o partecipazione estera superiore al 50%)

a) Quote di partecipazione di altre società nel capitale dell'azienda

Società	Quota posseduta (in %)	Fatturato		Stato patrimoniale		Dipendenti
		lire (in migliaia)	euro	lire (in migliaia)	euro	

b) Quote di partecipazione dell'azienda nel capitale di altre società

Società	Quota posseduta (in %)	Fatturato		Stato patrimoniale		Dipendenti
		lire (in migliaia)	euro	lire (in migliaia)	euro	

(Allegare per ciascuna società indicata la documentazione di cui al successivo punto C4)

A15) Totale attività dello stato patrimoniale (ultimi tre anni di esercizio)

(le lire espresse in migliaia)

Anno		Anno		Anno	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro

A16) Fatturato totale (ultimi tre esercizi)

(le lire espresse in migliaia)

Anno		Anno		Anno	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro

A17) Fatturato export (ultimi tre esercizi)

(le lire espresse in migliaia)

Anno		Anno		Anno	
Lire	Euro	Lire	Euro	Lire	Euro

A18) Dipendenti (ultimi tre esercizi)

Qualifica	Anno		Anno		Anno	
	A tempo pieno	Part-time	A tempo pieno	Part-time	A tempo pieno	Part-time
Dirigenti						
Impiegati						

Qualifica	Anno		Anno		Anno	
	A tempo pieno	Part-time	A tempo pieno	Part-time	A tempo pieno	Part-time
Operai						
TOTALE						

A19) Breve presentazione dell'azienda

(cenni storici, le trasformazioni e gli sviluppi recenti; indicare la posizione di mercato nonché la configurazione produttiva e organizzativa)

A20) Principali linee di prodotto/servizio

A21) Caratteristiche del mercato (concorrenti, tendenze di sviluppo, posizione acquisita,.....)

B) INFORMAZIONI SUL PROGETTO

B1) Titolo del progetto e breve descrizione

(riportare sinteticamente le caratteristiche innovative del nuovo prodotto o servizio)

B2) Data di inizio progetto (max 6 mesi antecedenti la data della domanda)

B3) Data prevista ultimazione di fine progetto (i tempi complessivi non potranno eccedere i 18 mesi)

B4) Descrizione del processo produttivo e relativi effetti inquinanti prima della realizzazione del progetto (evidenziare la correlazione tra le fasi del ciclo produttivo e gli effetti inquinanti provocati; indicare la qualità e quantità degli scarichi liquidi, gassosi, solidi; utilizzare anche schemi di flusso)

B5) Descrizione degli interventi progettati e del nuovo ciclo produttivo (Descrivere come viene modificato il processo produttivo preesistente ed evidenziare la nuova configurazione con le relative diversità, utilizzando anche schemi di flusso)

B6) Risultati quali-quantitativi previsti nella riduzione degli effetti inquinanti

B7) Realizzazione degli interventi, innovazioni introdotte nel nuovo ciclo produttivo (indicare i vari aspetti che caratterizzano la realizzazione e l'innovazione del ciclo produttivo, specificando le caratteristiche tecniche o tecnologiche delle innovazioni introdotte, descrivendo dettagliatamente le fasi di studio, ricerca e progettazione)

B8) Piano operativo dettagliato (per ogni fase indicare la tempistica, le varie attività da svolgere, le risorse umane, strumentali e materiali da impiegare nonché i relativi costi)

1. Studio, ricerca e progettazione:
2. Realizzazione di un impianto pilota o di macchinari:
3. Sperimentazione e collaudo finale dell'impianto industriale:

B9) *Scheda riepilogativa costi progetto*
(riassumere le spese già dettagliatamente illustrate al punto B8 suddividendo le stesse tra quelle già sostenute e quelle da sostenere)

(le lire espresse in migliaia)

Spese ammissibili	Spese sostenute Anno		Spese da sostenere Anno		TOTALI	
	lire	euro	lire	euro	lire	euro
Ricerca						
Progettazione						
Acquisto di macchinari*						
Acquisto di attrezzature*						
TOTALI						

* solo se direttamente connesso all'attività di ricerca e progettazione

B10) *Copertura finanziaria del progetto*

	Lire	Euro
Mezzi propri		
Altre fonti (specificare quali		
Agevolazioni previste dalla presente domanda		
TOTALE		

La/Il sottoscritto/a dichiara altresì

C1) Che i costi oggetto della dichiarazione sono stati esposti conformemente alla realtà e alle previsioni, e per le finalità di cui alla presente dichiarazione.

C2) Che non sono state ottenute, né verranno richieste in futuro agevolazioni a valere su leggi statali, regionali o di altri enti e/o istituzioni pubbliche, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda.

C3) Che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale.

C4) Di avere allegato alla presente dichiarazione la documentazione prevista dalla normativa ed in particolare:

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Albo Artigiani (originale non antecedente 30 gg. la data della domanda);

2. copia dell'ultimo bilancio approvato con gli estremi del deposito in tribunale, completo delle relazioni (quando previsto dalla Legge);

3. copia del libro soci (o estratto) da cui risulti la situazione aggiornata della compagine societaria alla data della presente domanda.

C5) Che ai sensi della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese» (96/C 213/04), l'azienda appartiene alla categoria:

piccola impresa

– *piccola impresa* quella che ha un numero di dipendenti minore di 50, un fatturato annuo minore o uguale a 7 milioni di EURO, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EURO, ed è in possesso del requisito di indipendenza societaria.

Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria è necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

C6) Che l'impresa è in condizione di comprovare le circostanze che determinano detta classificazione.

C7) Che ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla regola per gli aiuti di importanza minore, *aiuti de minimis*, secondo la quale l'importo massimo di tali aiuti è fissato in 100.000 EURO (corrispondenti a lire 193. 627.000) su un periodo di

tre anni a decorrere dalla data del primo aiuto (regolamento CE 69/2001) di:

avere percepito, nel corso dei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, i seguenti importi accordati quale *aiuto de minimis* da qualsiasi ente pubblico a qualsiasi titolo:

.....
.....
.....

(indicare le normative di riferimento, le date di erogazione degli aiuti, l'ente concedente, l'importo in lire)

non avere percepito alcun *aiuto de minimis* nel corso dei tre anni antecedenti la data di presentazione della presente domanda.

C8) Che autorizza la Regione Lombardia a trasmettere la presente domanda e la relativa documentazione allegata all'Istruttore, per quanto di sua competenza, e si impegna ad accettare, sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione dell'intervento le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia e il «soggetto valutatore», riterrà opportuno effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa.

C9) Che si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati, in tutto o in parte, con particolare riferimento alla variazione della dimensione dell'azienda, della situazione economica e della compagine societaria, della erogazione di *aiuti in regime de minimis* non già precedentemente dichiarati.

C10) Che con la sottoscrizione della presente dichiarazione-domanda formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, consapevole che la Regione Lombardia si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione dei contributi richiesti. Prende atto inoltre che il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica nei confronti del quale potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla l. 675/96.

C11) Di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Data (timbro dell'Impresa e firma)
(non antecedente 30 giorni
la data di inoltro)

Segue spazio per l'autentica della firma del legale rappresentante

Spazio per l'autentica della firma

(art. 38 comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal sig.
identificato mediante,
previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio:

Cognome e Nome

Luogo e data dell'identificazione:

Timbro e Firma

Ai sensi dell'articolo 38 – comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

.....

B) INFORMAZIONI SUL PROGETTO

B1) Titolo del progetto e breve descrizione
 (riportare sinteticamente le caratteristiche innovative del nuovo prodotto o servizio)

B2) Data di inizio progetto (max 12 mesi antecedenti la data della domanda)

B3) Data prevista ultimazione di fine progetto (i tempi complessivi non potranno eccedere i 24 mesi)

B4) Motivazione alla realizzazione del progetto (indicare le ragioni che hanno indotto l'impresa a realizzare il progetto, quali ad esempio sollecitazioni provenienti dalla clientela, fattori di competitività, nuovi mercati o nuove strategie aziendali)

B5) Finalità e risultati da conseguire: (Descrivere sinteticamente la ricaduta dei risultati del progetto in relazione alle attività produttive ordinarie dell'impresa)

B6) Contenuto innovativo del Progetto (indicare i vari aspetti che caratterizzano l'innovazione rispetto all'attuale stato della tecnica e dell'organizzazione: prodotto nuovo in assoluto o sviluppo di nuove funzioni su prodotto tradizionale; prodotto sostitutivo o alternativo di altro esistente; nuove tecniche e tecnologie utilizzate o implementate, ivi compreso l'utilizzo di nuovi materiali; vantaggi per l'impresa e/o per l'utilizzatore; etc.)

B7) Piano operativo dettagliato (per ogni fase indicare la tempistica, le varie attività da svolgere, le risorse umane, strumentali e materiali da impiegare nonché i relativi costi)

1. Studio, ricerca e progettazione:

2. Realizzazione dei prototipi:

3. Sperimentazione, messa a punto e collaudo finale:

B8) Scheda riepilogativa costi progetto
 (riassumere le spese già dettagliatamente illustrate al punto B7 suddividendo le stesse tra quelle già sostenute e quelle da sostenere)

(le lire espresse in migliaia)

Spese ammissibili	Spese sostenute Anno		Spese da sostenere Anno		TOTALI	
	lire	euro	lire	euro	lire	euro
Ricerca						
Progettazione						
Realizzazione del prototipo						
Sperimentazione						
Collaudo finale						
TOTALI						

B9) Copertura finanziaria del progetto

	Lire	Euro
Mezzi propri		
Altre fonti (specificare quali))		
Agevolazioni previste dalla presente domanda		
TOTALE		

B10) Previsione vendite dopo la realizzazione del progetto

Vendite nuovo prodotto/servizio:
 Lire

Euro % Italia % estero

Indicenza vendita nuovo prodotto / servizio su fatturato totale:%

La/Il sottoscritto/a dichiara altresì

C1) Che i costi oggetto della dichiarazione sono stati esposti conformemente alla realtà e alle previsioni, e per le finalità di cui alla presente dichiarazione.

C2) Che non sono state ottenute, né verranno richieste in futuro agevolazioni a valere su leggi statali, regionali o di altri enti e/o istituzioni pubbliche, per i medesimi investimenti oggetto della presente domanda.

C3) Che l'impresa è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria, non è sottoposta ad alcuna procedura concorsuale.

C4) Di avere allegato alla presente dichiarazione la documentazione prevista dalla normativa ed in particolare:

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio/Albo Artigiani (originale non antecedente 30 gg. la data della domanda);

2. copia dell'ultimo bilancio approvato con gli estremi del deposito in tribunale, completo delle relazioni (quando previsto dalla Legge);

3. copia del libro soci (o estratto) da cui risulti la situazione aggiornata della compagine societaria alla data della presente domanda.

C5) Che ai sensi della «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese» (96/C 213/04), l'azienda appartiene alla categoria:

piccola impresa

– *piccola impresa* quella che ha un numero di dipendenti minore di 50, un fatturato annuo minore o uguale a 7 milioni di EURO, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EURO, ed è in possesso del requisito di indipendenza societaria.

Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso. I tre requisiti (numero massimo di dipendenti, fatturato o stato patrimoniale, indipendenza) sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere. Ai fini del calcolo del numero massimo di dipendenti e della soglia finanziaria è necessario sommare i dati dell'impresa beneficiaria e di tutte le imprese di cui essa detenga direttamente o indirettamente il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

C6) Che l'impresa è in condizione di comprovare le circostanze che determinano detta classificazione.

C7) Che ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla regola per gli aiuti di importanza minore, *aiuti de minimis*, secondo la quale l'importo massimo di tali aiuti è fissato in 100.000 EURO (corrispondenti a lire 193. 627.000) su un periodo di tre anni a decorrere dalla data del primo aiuto, (regolamento CE 69/2001) di:

avere percepito, nel corso dei tre anni precedenti la data di presentazione della presente domanda, i seguenti importi accordati quale *aiuto de minimis* da qualsiasi ente pubblico a qualsiasi titolo:

(indicare le normative di riferimento, le date di erogazione degli aiuti, l'ente concedente, l'importo in lire)

non avere percepito alcun *aiuto de minimis* nel corso dei tre anni antecedenti la data di presentazione della presente domanda.

C8) Che autorizza la Regione Lombardia a trasmettere la presente domanda e la relativa documentazione allegata all'Istruttore, per quanto di sua competenza, e si impegna ad accettare, sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione dell'intervento le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia e il «soggetto valutatore», riterrà opportuno effettuare ai fini della valutazione dell'intervento oggetto della domanda stessa.

C9) Che si impegna a comunicare qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla data della presente dichiarazione-domanda, comportante la modifica o la perdita dei requisiti dichiarati, in tutto o in parte, con particolare riferimento alla variazione della dimensione dell'azienda, della situazione economica e della compagine societaria, della erogazione di aiuti in regime de minimis non già precedentemente dichiarati.

C10) Che con la sottoscrizione della presente dichiarazione-domanda formula il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 della legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, consapevole che la Regione Lombardia si impegna ad utilizzare i dati di cui alla presente dichiarazione-domanda esclusivamente per la gestione dei contributi richiesti. Prende atto inoltre che il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale della Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica nei confronti del quale potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla l. 675/96.

C11) Di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Data (timbro dell'Impresa e firma)
(non antecedente 30 giorni
la data di inoltro)

Segue spazio per l'autentica della firma del legale rappresentante

Spazio per l'autentica della firma

(art. 38 comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Attesto che la firma che precede è stata apposta in mia presenza dal sig.
identificato mediante
previa ammonizione fatta al dichiarante sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.

L'incaricato / Il Notaio:

Cognome e Nome
Luogo e data dell'identificazione:

Timbro e Firma

At sensi dell'articolo 38 – comma 3 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme, essere effettuata mediante apposizione della firma alla presenza del dipendente addetto al ricevimento dell'istanza, ovvero, in alternativa, allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

ALLEGATO N. 3

NOTA INFORMATIVA PER L'UTILIZZO DELLA L.R. 22 FEBBRAIO 1993, N. 7

Art. 5 – Agevolazioni per la realizzazione di progetti di innovazione di prodotto e di processo nelle piccole imprese lombarde

Finalità: agevolare la realizzazione di progetti di innovazione di processo e/o prodotto.

Caratteristica delle agevolazioni: contributi in conto capitale di importo pari al 30% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 150 milioni di lire.

Beneficiari: esclusivamente piccole imprese, così come definite dalla raccomandazione CE 96/280/CE, operanti nei settori manifatturieri e nelle attività di servizio alla produzione.

In particolare:

– imprese artigiane di produzione o di ausilio alla produzione (art. 4 legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni);

– impresa industriale;

– impresa di servizi, di ausilio alla produzione

in possesso del requisito di indipendenza (vedere in dettaglio la nota 1).

Progetti ammissibili:

a) progetti riguardanti la realizzazione di nuovi prodotti o

servizi che presentino sostanziali caratteristiche di novità, in termini di prestazioni funzionali, rispetto l'attuale offerta del mercato nazionale;

b) progetti di innovazione sui propri processi produttivi, purché volti a conseguire rilevanti risultati nella riduzione degli effetti inquinanti derivanti dai cicli di produzione (non sono ammessi progetti riguardanti la sola introduzione o ammodernamento degli impianti di depurazione).

Spese ammissibili:

a) per l'innovazione di prodotto, spese, non antecedenti 12 mesi la data della domanda, afferenti alle fasi di ricerca, progettazione, realizzazione di prototipi, sperimentazione e collaudo finale;

b) per l'innovazione di processo, spese, non antecedenti 6 mesi la data della domanda, afferenti alle fasi di ricerca e progettazione, nonché qualora direttamente connesse a queste fasi, le spese relative all'acquisto di macchinari e attrezzature.

Dichiarazione-domanda: i moduli sono disponibili sulla rete telematica nel sito

www.artigianato.regione.lombardia.it.

Modalità di presentazione domanda: a partire dal giorno **20 settembre 2001:**

a) direttamente al Protocollo Generale della Regione Lombardia, via Pirelli 12, 20124 Milano;

b) direttamente alla Direzione Generale Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica, Struttura Diffusione dell'Innovazione Tecnologica, piazza Duca D'Aosta 4, 20124 Milano;

c) spedita con raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede la data di arrivo al Protocollo Generale della Regione Lombardia, via Pirelli 12, 20124 Milano.

L'amministrazione regionale non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da recapiti errati, da disguidi postali o da disguidi imputabili a terzi.

Procedura istruttoria: effettuata dalla competente Struttura della Direzione Artigianato, Nuova Economia Ricerca e Trasferimento Tecnologico, verifica:

a) la regolarità formale della domanda;

b) la tipologia del programma ed il perseguimento degli obiettivi previsti dalla legge;

c) la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;

d) l'ammissibilità dei costi sostenuti o da sostenere.

Ai fini del completamento istruttoria, se necessario, gli uffici preposti possono richiedere delucidazioni ad integrazione della domanda presentata.

Liquidazione del contributo: l'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo è subordinato alle risultanze dell'istruttoria tecnica del progetto e della valutazione complessiva dell'intervento, che terrà conto del grado di innovatività, svolto dall'Associazione Temporanea d'Imprese Moneo s.p.a. Roma – Izi s.r.l. Roma – Arthur Andersen Mba Milano, «soggetto valutatore» che si è aggiudicata la gara pubblica appositamente indetta. L'erogazione avverrà in un'unica soluzione dopo il completamento del progetto, alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute e ai risultati conseguiti.

Ispezioni e controlli: possibili, sia da parte della Regione che da parte del «soggetto valutatore», sia durante la fase realizzazione che al completamento del progetto per verificare:

– la regolare attuazione;

– il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione;

– la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa.

Revoche: mancata realizzazione nei tempi previsti, realizzazione del progetto non conforme a quello presentato, perdita dei requisiti, non rispetto dei vincoli di legge.

NOTA 1

Parametri per la determinazione delle dimensioni di impresa e del requisito di indipendenza

I parametri dimensionali delle imprese sono dettati sulla base della «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese»; sono indicati dai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 18 settembre 1997 (G.U. 1° ottobre 1997, n. 229) e 27 ottobre 1997, (G.U. 14 novembre 1997, n. 266) e loro successive integrazioni.

In particolare:

- è definita «**piccola**» l'impresa che:
 - a) ha meno di 50 dipendenti e
 - b) ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro,
 - c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
 - è definita «**media**» l'impresa che, non classificandosi come «piccola»:
 - d) ha meno di 250 dipendenti, e
 - e) ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro,
 - f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
 - è definita «**grande**» l'impresa che non rientri in una delle precedenti definizioni.

Per le imprese di servizi, i limiti sono i seguenti:

- a) ha meno di 20 dipendenti e
- b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di euro,
- c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
 - è definita «**media**» l'impresa di servizi che, non classificandosi come «piccola»:
 - d) ha meno di 95 dipendenti, e
 - e) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di euro,
 - f) ed è in possesso del requisito di indipendenza, in appresso definito;
 - è definita «**grande**» l'impresa di servizi che non rientri in una delle precedenti definizioni.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui sopra, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall'impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono

posseduti per il 25% o più dall'impresa richiedente medesima.

Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa, secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa;

- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa, secondo il caso.

Per il calcolo delle soglie occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita dei prodotti e della prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al d.P.R. n. 689/74 e successive modificazioni ed in conformità agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-annuo (ULA), cioè al numero i dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.